

Codice A1705A

D.D. 15 febbraio 2018, n. 237

**PSR 2014-2020 - Misura 4, operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”:
disposizioni applicative per la presentazione delle domande di sostegno e le successive fasi
procedurali e per la realizzazione e la gestione degli interventi.**

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e ss.mm.ii. che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto in particolare l’articolo 17 “Investimenti materiali e/o immateriali”, par. 1, lettera d) del suddetto regolamento, che include gli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal medesimo regolamento, che contribuiscono a realizzare la priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale n° 4) “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”, con particolare riguardo all’aspetto a) “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”;

visto il reg. (UE) n.1303 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ed in particolare l’art. 65 “Ammissibilità” e l’art. 69 “Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l’assistenza rimborsabile”;

visto il reg. delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, allo sviluppo rurale;

visto il reg. (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013, introduce disposizioni transitorie e visto in particolare l’art. 13 “Investimenti”, ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

tenuto conto delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, predisposte nell’ambito della Rete rurale nazionale a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Ufficio DISRII) che forniscono indicazioni generali circa le condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa dello sviluppo rurale;

tenuto conto, in merito alle procedure per la presentazione e trasmissione delle domande di sostegno, della Determinazione del Direttore di Arpea n. 124 del 13.06.2017 che detta le istruzioni per la presentazione delle domande delle misure non SIGC dello sviluppo rurale;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e, a seguito delle ultime modifiche, con Decisione C(2017)7435 del 31.10.2017;

vista la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 mediante la quale sono state recepite le modifiche relative allo storno di solidarietà dal PSR del Piemonte per le Regioni terremotate, di cui alla Decisione C(2017)7435 del 31.10.2017 della Commissione europea ;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 60-6252 del 22.12.2017 avente per oggetto "Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Criteri per l'attuazione della Misura 4, operazione 4.4.1 *Elementi naturaliformi dell'agroecosistema*";

visto che mediante la citata DGR n. 60-6252 del 22.12.2017 la Giunta ha stabilito:

- 1) di dare avvio alla fase attuativa della citata operazione 4.4.1, stabilendo i criteri e le condizioni per la presentazione delle domande e per il loro finanziamento, come di seguito indicati:
 - le condizioni di ammissibilità di cui al capitolo 8.2.4.3.11.6 del PSR 2014-2020,
 - i costi ammissibili individuati in conformità al par. 8.2.4.3.11.5 del PSR 2014-2020,
 - i criteri di selezione per la formazione delle graduatorie discussi dal Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale nel corso della riunione plenaria del 26-27 novembre 2015 e modificati in occasione della consultazione del 16-26 maggio 2017;
 - le altre prescrizioni ed indicazioni previste dal PSR per la citata operazione 4.4.1;
 - i procedimenti riguardanti l'operazione 4.4.1 come disciplinati dalla DGR n. 41-4515 del 29.12.2016.

- 2) di assegnare per il finanziamento del primo bando 1,2 milioni di euro di spesa pubblica totale, che per la quota regionale (17,064% della spesa totale) è pari a 204.768,00 euro che trovano copertura nel capitolo di spesa 262263 Missione 16 Prog. 1 Imp. 7/2019 (unico onere a carico del Bilancio regionale),

- 3) di demandare alla Direzione agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di adottare le disposizioni attuative specifiche dell'operazione 4.4.1 mediante gli atti ed i provvedimenti necessari in attuazione della presente deliberazione.

considerato che per la definizione delle procedure di presentazione e gestione delle pratiche sono stati consultati l'Organismo pagatore Arpea e il CSI-Piemonte in data 23.11.2017;

tenuto conto della consultazione dei funzionari dei Settori regionali territoriali dell'agricoltura nonché di Arpea e CSI e dell'Autorità ambientale nelle date del 14.12.2017 e del 18.01.2018;

considerato che i criteri di selezione sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR ai fini del primo bando dell'operazione 4.4.1 non hanno stabilito un punteggio minimo per l'ammissione in graduatoria delle domande di sostegno;

considerato, in riferimento all'installazione di strutture per la fauna selvatica, che recenti rilievi ornitologici [cfr in particolare Assandri, Griggio et al. su *Biological Conservation* 205 (2017)] hanno evidenziato un tasso di abbandono elevato per i nidi collocati in frutteti e vigneti, a causa del disturbo arrecato dal passaggio degli operatori per le operazioni colturali, e ritenuto pertanto di prevedere che i nidi artificiali destinati a uccelli e chiroterteri siano installati nelle vicinanze delle coltivazioni e non all'interno di queste;

considerate le ulteriori osservazioni formulate dall'Autorità ambientale via posta elettronica in data 23.01.2018;

considerato che per la verifica di congruità dei prezzi ai fini dell'assegnazione di contributi pubblici deve essere assunto come riferimento il prezzario regionale 2018 per le opere e i lavori pubblici, adottato mediante la deliberazione della Giunta Regionale n. 6-6465 del 2/2/2018 (Supp. Ord 2 del BUR n. 6 dell'8.2.2018) e in particolare, trattandosi di investimenti non produttivi connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, le voci pertinenti della sezione 18 (Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente) e della sezione 20 (Opere da giardiniere);

considerato che nella redazione dei progetti potranno essere assunte come riferimento altre voci pertinenti del prezzario regionale e, per attività non contemplate nel prezzario, gli esiti di un'analisi dei prezzi o di una ricerca di mercato comprendente almeno tre preventivi.

previsto di dare seguito al punto 3 del dispositivo della DGR n. 60-6252 del 22.12.2017 adottando le disposizioni attuative specifiche dell'operazione 4.4.1 approvando gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e in particolare:

- l'allegato 1, comprendente la parte generale e le disposizioni attuative del bando;
- l'allegato 2, che contiene le prescrizioni tecniche e le linee guida per la realizzazione e la gestione degli interventi e i modelli per le schede progettuali da allegare alla domanda di sostegno;
- l'allegato 3, che comprende le voci del prezzario regionale di riferimento per la valutazione di congruità delle spese relative alla realizzazione di formazioni arbustive e arboree e di zone umide;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente e/o dall'Arpea per le parti di competenza.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in applicazione del punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 60-6252 del 22.12.2017 che ha stabilito la presentazione di domande di sostegno ai sensi della misura 4, operazione 4.4.1:

- 1) di approvare le disposizioni attuative contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- l'allegato 1, comprendente la parte generale e le disposizioni procedurali e attuative del bando;
- l'allegato 2, che contiene le prescrizioni tecniche e le linee guida per la realizzazione e la gestione degli interventi e i modelli per le schede progettuali da allegare alla domanda di sostegno;
- l'allegato 3, comprendente le voci del prezzario regionale di riferimento per la valutazione di congruità delle spese relative alla realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree e di zone umide;

- 2) di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 9/4/2018
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpea per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

Il Responsabile del Settore
dott. Mario VENTRELLA

Allegato



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

DIREZIONE AGRICOLTURA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MISURA 4

SOTTOMISURA 4.4

OPERAZIONE 4.4.1 - Elementi naturaliformi dell'agroecosistema

BANDO n° 1/ 2018

SCADENZA 9/4/2018

ALLEGATO 1 - PARTE GENERALE

Sommario

1 DEFINIZIONI	5
2 FINALITÀ	6
3 RISORSE	7
4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	7
5 BENEFICIARI	7
6 OGGETTO DEL CONTRIBUTO	8
6.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
6.2 NUMERO DI PROGETTI PRESENTABILI	8
6.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	8
6.4 CRITERI DI SELEZIONE	9
6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI.....	11
6.5.1 Formazioni arbustive e/o arboree.....	13
6.5.2 Zone umide	13
6.5.3 Strutture per la fauna selvatica.....	14
6.5.4 Strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico.	14
6.6 INTERVENTI NON AMMISSIBILI.....	14
6.7 SPESE AMMISSIBILI	15
6.8 SPESE NON AMMISSIBILI.....	17
6.9 ENTITA' DEL SOSTEGNO E LIMITI DELLE SPESE AMMISSIBILI	17
7 IMPEGNI	18
7.1 IMPEGNI ESSENZIALI	18
7.2 IMPEGNI ACCESSORI	19

7.3 IMPEGNI AGROAMBIENTALI CONNESSI	19
8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	20
8.1 RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI	20
8.1.1 Procedimento di approvazione della graduatoria.....	20
8.1.2 Procedimento di istruttoria delle domande.....	20
8.1.3 Responsabile del trattamento dei dati	20
8.2 TIPI DI DOMANDE.....	20
9 DOMANDA DI SOSTEGNO	21
9.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	21
9.1.1 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	22
9.1.2 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	22
9.1.3 REQUISITI DEL PROGETTISTA	24
9.1.4 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	25
10 AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)	25
11 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	26
11.1 AVVIO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	26
11.2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVI	26
11.2.1 INTERVENTI CHE NON RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE DI ALTRI ENTI	26
11.2.2 INTERVENTI CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE DI ALTRI ENTI	30
11.2.3 EVENTUALE PRESENTAZIONE TARDIVA.....	30
11.3 CONTROLLI ISTRUTTORI	30
11.4 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA	31
11.5 EVENTUALE DOMANDA DI VARIANTE	32
11.5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE	32
11.5.2 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE	33
11.6 CAMBIO DI BENEFICIARIO	33
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	33
12.1 EVENTUALE DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO.....	33

12.2	DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO	34
12.3	DOMANDA DI PROROGA.....	35
13	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	36
13.1	MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE PER GLI INVESTIMENTI	36
13.2	SANZIONI E RIDUZIONI	38
13.3	CONTROLLI EX POST	39
14	DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	39
15	PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	40
15.1	RITIRO DELLA DOMANDA	40
15.2	RIESAMI/RICORSI	40
15.3	DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI	41
15.4	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	41
16	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	42

ALLEGATO 2:

- PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI SOSTEGNO
- MODELLO 1: SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO
- MODELLO 2: SCHEDA DI DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

ALLEGATO 3 - PREZZI APPLICABILI AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti o colture permanenti;
- **seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- **condizionalità:** insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati, rappresenta uno degli elementi basilari della Politica Agricola Comunitaria. Gli atti e le norme e i relativi obblighi sono specificati dal reg. (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e dai provvedimenti attuativi nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;

- **Natura 2000** è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- **ZVN:** le "Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola" sono designate a livello regionale in applicazione della direttiva europea 91/676/CEE (detta anche "Direttiva Nitrati") che ha dettato i criteri, i vincoli e i divieti a cui attenersi nella gestione della fertilizzazione organica, tra cui l'uso degli effluenti zootecnici. Le ZVN sono zone in cui la qualità delle acque è compromessa (o è a rischio di diventarlo se non si interviene in modo tempestivo) a causa delle pressioni dell'attività agricola.
- **ZVF:** le zone vulnerabili da fitofarmaci di origine agricola sono designate a livello regionale nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 20 del d.lgs 152/99, riprodotto poi in termini invariati nel d.lgs. 152/2006, considerando più parametri delle acque: il livello di contaminazione da pesticidi delle acque sotterranee e delle acque superficiali, la vulnerabilità intrinseca del corpo idrico sotterraneo ed il livello di pressione determinato dalle pratiche agricole.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del regolamento (UE) 640/2014 e s.m.i. e all'art. 2 del regolamento (UE) 1305/2013.

2	FINALITÀ
---	-----------------

L'operazione sostiene investimenti non produttivi che comprendono l'introduzione, il ripristino o l'ampliamento di formazioni arbustive e arboree, di aree umide e altri elementi atti a favorire la biodiversità, il miglioramento della qualità del paesaggio agrario e in generale il conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica del territorio secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

In particolare, gli elementi naturaliformi oggetto del sostegno sono finalizzati a costituire zone di rifugio, alimentazione e riproduzione per la fauna inframmezzate alle coltivazioni, fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, tratti di connessione ecologica, elementi atti a determinare un graduale miglioramento del paesaggio anche mediante la schermatura di strutture estranee al territorio agricolo tradizionale.

3 RISORSE

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente bando dalla DGR n. 60-6252 del 22.12.2017 sono pari a 1.200.000 euro di spesa pubblica, di cui: 517.440 euro a carico del FEASR (43,12%), 477.792 euro a carico dello Stato (39,816%) e 204.768 euro a carico della Regione Piemonte (17,064%).

Eventuali ulteriori risorse potranno essere utilizzate, in aggiunta a eventuali economie derivanti dalle fasi istruttorie, per finanziare secondo l'ordine in graduatoria domande di sostegno ammissibili ma in precedenza non finanziabili per carenza di fondi.

In ogni caso non è garantito il finanziamento di eventuali elenchi di pagamento successivi al 2023, cioè oltre tre anni dal termine del presente periodo di programmazione (n + 3).

4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e obbligatoriamente, pena la non ricevibilità, entro le ore 23:59 del **9/4/2018**.

L'assistenza nell'utilizzo dell'applicativo è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi (tel. 011-0824455). Negli stessi orari è utilizzabile per l'assistenza anche l'indirizzo di posta elettronica: servizi.agricoltura@csi.it

5 BENEFICIARI

Il presente bando è riservato a:

- agricoltori e associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;

- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici; fondazioni, onlus (aventi tra i propri scopi/finalità la gestione del territorio).

Gli Enti pubblici ammissibili sono Province, Comuni, Enti di gestione di parchi nazionali, soggetti gestori di aree protette individuati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009, soggetti delegati alla gestione di aree della rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, Autorità di bacino regionali ed interregionali.

Gli Enti pubblici o di Organismi di diritto pubblico devono garantire in tutte le fasi del procedimento il rispetto della normativa generale sugli appalti, con riferimento agli affidamenti.

L'eventuale finanziamento delle domande di Fondazioni e Onlus si configura come aiuto di Stato: in tal caso gli Uffici istruttori applicheranno la procedura di registrazione e notifica delle provvidenze economiche che costituiscono aiuti di Stato, al fine di ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione Europea. Per tale ragione i relativi pagamenti potranno essere differiti rispetto alle altre categorie di beneficiari.

6 OGGETTO DEL CONTRIBUTO

6.1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono ammissibili su tutto il territorio regionale, con punteggi di priorità differenziati in funzione della zona interessata (cfr. par. 6.4 - *Criteri di selezione*).

6.2 NUMERO DI PROGETTI PRESENTABILI

Ogni richiedente può presentare una sola domanda riferita al presente bando.

6.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Per poter ricevere il sostegno dell'operazione, gli investimenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere localizzati nel territorio regionale;
- non essere iniziati prima della trasmissione telematica della domanda di aiuto;
- non aver ottenuto o richiesto altre agevolazioni pubbliche per la loro realizzazione;

- non essere richiesti da prescrizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari;
- essere realizzati in base a un'adeguata progettazione, secondo quanto specificato nei paragrafi 9.1.1 (*Contenuto della domanda di sostegno*) e 11.2 (*Presentazione del progetto e della documentazione definitivi*);
- essere valutati ammissibili dall'autorità competente, ove necessario; in particolare, essere autorizzati dal soggetto gestore per gli interventi ricadenti nelle zone "Natura 2000" e nelle aree protette ai sensi della l.r. 19/2009 (inclusi i parchi e le riserve nazionali).

Le condizioni di ammissibilità sono verificate in fase istruttoria, a eccezione della localizzazione in Piemonte e della presenza della scheda progettuale e del conto economico, che vengono già verificati ai fini della predisposizione della graduatoria.

6.4 CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno risultate ricevibili e ammissibili sono ordinate in graduatoria in base ai punteggi loro attribuiti secondo i criteri di selezione sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR, riportati nella tabella seguente.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva "Uccelli") e della direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat")	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della SAU oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree Natura 2000: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione	% della SAU oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 20%: 12 punti - tra il 10% e il 20%: 6 punti - tra il 5% e il 10%: 3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI), che sono comprese nelle ZVN	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Tipologie areali A e B	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali A (aree urbane e periurbane) o B (aree rurali ad agricoltura intensiva).	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 13 punti - tra il 20% e il 50%: 7 punti - tra il 5% e il 20%: 4 punti
I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5.	AdeSIONE a tali interventi coordinati: 8 punti
I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE.	Partecipazione a un progetto LIFE: 1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - alle domande con maggiore rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria		

Si precisa che non verranno attribuiti:

- il punteggio relativo al criterio che considera prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. in quanto non è più prevista l'attivazione della citata sottomisura;
- il punteggio relativo al criterio che considera prioritarie le domande con superfici ricadenti in *altre aree comprese nella rete ecologia regionale*, dal momento che queste ultime non sono state ancora individuate.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione le diciture "SAU oggetto di impegno" e "superficie oggetto di impegno" sono equivalenti, poiché gli interventi sono sempre riferiti a superfici agricole.

Per le formazioni arbustive e/o arboree e le zone umide la superficie oggetto di impegno è comprensiva della fascia di rispetto circostante.

Per ogni albero isolato si considera una superficie oggetto di impegno di 10 mq; nel caso dei nidi artificiali la superficie oggetto di impegno viene calcolata in base al rapporto 10 nidi /ha.

Ai fini della priorità riservata, a parità di punteggio, agli imprenditori più giovani, per *titolare della domanda* è da intendersi il legale rappresentante dell'azienda.

La verifica dei punteggi assegnati tramite i criteri di selezione è effettuata sulla base dei dati contenuti nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica, fatta eccezione per l'eventuale partecipazione ad un progetto LIFE. In quest'ultimo caso il punteggio viene riconosciuto soltanto se la documentazione attestante tale partecipazione (*Grant Agreement*) viene allegata in formato *pdf* alla domanda di sostegno.

Le tipologie areali A e B sono così definite dal paragrafo 2.1 del PSR 2014-2020 e individuate per Comune nell'Allegato del PSR denominato "Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale".

Per tutti i criteri enunciati (eccetto la partecipazione a un progetto LIFE) i punteggi saranno attribuiti soltanto in caso di riscontro nell'Anagrafe Agricola Unica.

6.5 INTERVENTI AMMISSIBILI

E' ammissibile al sostegno la realizzazione di:

- formazioni arbustive e/o arboree;

- zone umide;
- strutture per la fauna selvatica;
- strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico.

Nell'Allegato 2 sono dettagliate le prescrizioni e le linee guida da seguire:

- **per la progettazione e realizzazione degli elementi sopra indicati e, ove richiesti, dei tratti inerbiti circostanti;**
- **per la loro gestione durante il periodo di mantenimento richiesto.**

Le formazioni arbustive e arboree, le aree umide e le strutture a beneficio della fauna selvatica possono essere opportunamente accostate, anche con il coinvolgimento di più aziende agricole, nella creazione di ambienti o biotopi atti a fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione, con particolare riferimento a specie significative dal punto di vista naturalistico.

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di intervento previste e le rispettive unità di misura, secondo la classificazione adottata nel sistema informativo regionale.

Tipologie di intervento		Unità di misura	
1. Realizzazione di formazioni arbustive e/o arboree	1.1 Siepi campestri	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.2 Filari	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.3 Fasce boscate	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.4 Piccole formazioni boschive (boschetti)	superficie (ha)	
	1.5 Alberi isolati	numero	
2. Realizzazione di zone umide	2.1 Fontanili	superficie (ha)	
	2.2 Maceri	superficie (ha)	
	2.3 Altre zone umide	superficie (ha)	
3. Installazione di strutture per la fauna selvatica	3.1 Nidi per uccelli	numero	
	3.2 Nidi per strigiformi (rapaci notturni)	numero	
	3.3 Nidi per chiroterri (pipistrelli)	numero	
	3.4 Altre strutture per la fauna selvatica	numero	

4. Installazione di strutture per la fruizione pubblica	4.1 Strutture per l'osservazione della fauna	numero
	4.2 Allestimenti per zone di sosta	numero
	4.3 Segnaletica e pannelli informativi	numero

6.5.1 Formazioni arbustive e/o arboree

E' ammissibile al sostegno la realizzazione su terreni agricoli di siepi campestri arbustive/arboree, di filari (anche affiancati) e di alberi in gruppo o isolati, di fasce boscate o di piccole formazioni boschive naturaliformi. Gli interventi possono comprendere l'integrazione e/o il prolungamento di siepi e filari preesistenti.

Sono ammissibili formazioni vegetali che, anche dopo aver raggiunto il pieno sviluppo, non rientrino nella definizione di "bosco" (cfr Allegato 2, par. 1.1)

E' consentito esclusivamente l'impiego di specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presenti nel territorio interessato.

Sono ammissibili a finanziamento, in dettaglio:

- la preparazione del terreno (es. concimazione di fondo, aratura, erpicatura) e, ove necessario, l'estirpo di piante alloctone arbustive o arboree;
- l'acquisizione delle piante, degli eventuali materiali accessori e dei semi per la costituzione della fascia di rispetto inerbita;
- i lavori di allestimento degli impianti: tracciamento dei filari, apertura delle buche, posa a dimora delle piante, pacciamatura, collocazione di pali tutori, di elementi per la protezione individuale delle piante, di picchetti di segnalazione, ecc.

6.5.2 Zone umide

Sono ammissibili al sostegno la realizzazione di nuove aree umide e/o il ripristino, l'ampliamento, e il miglioramento ambientale di aree umide preesistenti. In particolare:

- ove necessario, l'estirpo di piante alloctone arbustive o arboree presenti nell'area interessata;
- i lavori di allestimento degli invasi: scavo, sagomatura/risagomatura di sponde e fondali, creazione di zone emergenti dall'acqua, compattamento del terreno;

- gli interventi per l'afflusso e il deflusso dell'acqua: realizzazione di fossi e canali (perimetrali, adduttori, scolmatori, ecc.), acquisizione e collocazione di eventuali attrezzature (es. pompe) e/o materiali necessari per assicurare o migliorare la regimazione delle acque e la funzionalità delle aree umide;
- l'acquisizione e la messa a dimora di talee o specie erbacee autoctone tipiche di ambienti umidi;
- le infrastrutture leggere di servizio,
- per i fontanili, la ricerca delle polle, a condizione che siano seguiti da lavori di recupero oggetto di finanziamento;
- l'acquisizione del seme e la costituzione della fascia di rispetto inerbita.

6.5.3 *Strutture per la fauna selvatica.*

L'intervento, destinato ad aziende che praticino metodi di produzione integrata o biologica, sostiene l'acquisizione e l'installazione nelle vicinanze delle coltivazioni, su superfici condotte dal richiedente:

- di cassette nido per avifauna (insettivori e strigiformi) e/o chiroteri (*bat-box*);
- di posatoi per uccelli e/o di altre strutture a favore di fauna selvatica di interesse naturalistico.

Al fine di ridurre i fattori di disturbo o di danno a carico di uccelli e chiroteri, i nidi artificiali devono essere installati nelle immediate vicinanze di coltivazioni condotte dal titolare della domanda, su formazioni arbustive/arboree naturaliformi che siano anch'esse nella sua disponibilità.

6.5.4 *Strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico.*

In aree della rete Natura 2000, in parchi e aree protette ai sensi della legge regionale n.19/2009, può essere oggetto di sostegno la realizzazione di strutture finalizzate a favorire una fruizione pubblica ecocompatibile correlata con uno o più investimenti contemplati nei punti precedenti, finanziati dalla presente operazione e/o da analoghi interventi di precedenti Programmi di sviluppo rurale. Sono ammissibili, in particolare:

- la realizzazione di capanni o di altre strutture per l'osservazione della fauna;
- l'allestimento di strutture per la sosta (es. panchine);

- l'allestimento di segnaletica e pannelli informativi, in particolare lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.

L'investimento per la realizzazione delle strutture sopra indicate può richiedere al massimo una spesa pari a un terzo di quella relativa agli altri investimenti oggetto della domanda di sostegno ai quali la fruizione pubblica è correlata.

6.6 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Per tutti i tipi di investimento *non* sono ammissibili:

- interventi iniziati prima della trasmissione della domanda per via telematica;
- investimenti nel settore forestale, di cui all'art. 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti realizzati su prati, prati-pascoli e pascoli permanenti (con la possibile eccezione di posatoi per uccelli);
- impianti con materiale vivaistico privo del certificato di provenienza o di identità clonale, ove richiesto dalle norme vigenti, o proveniente da paesi terzi (non appartenenti all'Unione Europea);
- lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relativi a precedenti colture arboree o arbustive da frutto o a impianti di arboricoltura da legno (es. pioppeti);
- impianto o espianto di siepi e filari di recinzione di abitazioni;
- impianti vegetali all'interno di parchi o giardini recintati intorno all'abitazione, tranne che nel caso di aree umide di elevata valenza naturalistica;
- fornitura e spandimento di liquami zootecnici;
- realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- interventi prescritti da disposizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari.
- la manutenzione degli investimenti oggetto di sostegno, che può essere finanziata dall'azione 10.1.7/1 per le formazioni vegetali e le aree umide o, nel caso di nidi artificiali per uccelli o chiropteri, dal pertinente impegno facoltativo dell'operazione 10.1.1 (produzione integrata), abbinabile anche alla misura 11 (agricoltura biologica).

6.7 SPESE AMMISSIBILI

Possono essere ammessi al sostegno della misura soltanto interventi iniziati e spese sostenute dopo la trasmissione telematica della domanda di sostegno. Sono a rischio del richiedente gli investimenti effettuati o avviati nel periodo intercorrente fra la trasmissione della domanda di sostegno e l'eventuale definizione della sua ammissibilità a finanziamento.

Sono finanziabili le spese relative agli interventi ammissibili indicati nel paragrafo 6.5.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

- le spese generali di cui all'art. 45, par. 2, punto c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 (onorari dei professionisti incaricati per consulenza, progettazione, direzione dei lavori e studi di fattibilità) e gli oneri per la sicurezza del cantiere e per l'occupazione temporanea di suolo. Le spese generali possono costituire al massimo il 12% delle spesa ammissibile complessiva della domanda; percentuali superiori possono essere ammesse soltanto in casi debitamente motivati;
- le spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sul finanziamento degli interventi, mediante la realizzazione e la posa di targhe o cartelli informativi conformi all'art. 13 e all'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014 e s.m.i. (cfr. Parte 1, sez. 2, e Parte 2 sez. 1), per una spesa massima di 250 euro. La Guida alla realizzazione delle targhe e dei cartelli informativi sul sostegno del FEASR è reperibile all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm

Fatto salvo quanto di seguito indicato in merito ai lavori in economia, le spese oggetto di sostegno (incluse le spese generali e quelle inerenti l'obbligo di informazione del pubblico) devono essere dimostrate da fatture quietanzate allegate alla domanda di pagamento (in caso di richiesta del pagamento in un'unica soluzione) oppure alla domanda di pagamento dell'acconto, con riferimento ai lavori già realizzati, e alla domanda di pagamento del saldo.

Ai fini della valutazione di congruità delle spese per cui è richiesto il sostegno, si assume come riferimento il *prezzario regionale* approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6-6465 del 2/2/2018 (BU 6 suppl. 2 8/2/2018):

<http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index18.htm>

Nell'*Allegato 3* sono individuate voci pertinenti del prezzario regionale riferite agli interventi 1 (formazioni arbustivo/arboree) e 2 (aree umide), ricavate principalmente dalla Sezione 18

(Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente) e dalla Sezione 20 (Opere da giardiniere)-

Per le spese che non trovano corrispondenza in voci del prezzario regionale, la valutazione di congruità si basa su un *confronto tra almeno 3 preventivi* rilasciati da ditte in concorrenza. Qualora non sia scelto il preventivo più economico, i motivi devono essere adeguatamente giustificati dal progettista.

Il PSR prevede che i costi ammissibili possano comprendere la remunerazione di attività svolte dal richiedente quali lavori in economia (es. fertilizzazione di fondo, preparazione del terreno, tracciamento dei filari e scavo delle buche, posa a dimora delle piante), nel rispetto dell'art. 69 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Tuttavia, come evidenziato nelle linee guida del Mipaaf sull'ammissibilità delle spese del PSR 2014-2020, la citata norma regolamentare non consentirebbe di finanziare i lavori in economia per interventi che (come l'operazione 4.4.1) prevedono un finanziamento pari al 100% della spesa ammissibile. A tale proposito il documento ministeriale, in accordo con indicazioni fornite dalla Commissione Europea, segnala come questa difficoltà possa essere superata facendo riferimento all'art. 67 del medesimo regolamento, attraverso il ricorso a costi standard approvati da un soggetto certificatore e specificati nel PSR. In proposito si intende presentare Commissione Europea una modifica del PSR che preveda per le attività sopra indicate il riconoscimento di *costi standard* analoghi a quelli contemplati dalla proposta di modifica dell'operazione 8.1.3 (impianti di bosco permanente) in attesa di approvazione.

La finanziabilità dei lavori sopra specificati, se svolti in proprio e quindi senza dar luogo a pagamenti attestati da fatture, è pertanto subordinata all'eventuale approvazione di una siffatta modifica del PSR.

6.8 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili a finanziamento:

- le spese relative a interventi non ammissibili al sostegno (cfr. paragrafo 6.6);
- le spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima;

- le spese rendicontate senza presentazione di fattura, fermo restando quanto specificato nel paragrafo precedente (6.7 - *Spese ammissibili*) per i lavori in economia;
- gli oneri amministrativi e finanziari, le spese per il personale ed altri investimenti immateriali, ad eccezione degli onorari per le spese di consulenza, progettazione, direzione e certificazione dei lavori, di cui al paragrafo precedente;
- l'IVA, nei casi in cui i beneficiari operino in regimi che ne permettono il recupero (art. 69 par. 3 lett. C Reg. (UE) n. 1303/2013).

6.9 ENTITA' DEL SOSTEGNO E LIMITI DELLE SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno è un contributo in conto capitale pari al 100 % delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, fatto salvo quanto specificato nel paragrafo 6.7 (*Spese ammissibili*) riguardo ai lavori in economia.

Come stabilito nel PSR, la *spesa massima* ammissibile è pari a 150.000 euro; la *spesa minima* ammissibile è pari a 500 euro.

7 IMPEGNI

Gli impegni dell'operazione sono assunti dal richiedente all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno. Nell' *Allegato 2* sono dettagliate le prescrizioni tecniche e le linee guida per la realizzazione e la gestione degli elementi oggetto del sostegno e delle fasce inerbite che devono circondare le formazioni vegetali e le aree umide.

Gli impegni si distinguono in *essenziali e accessori* (cfr. paragrafi 7.1 e 7.2).

Per alcuni tipi di investimento, le attività di gestione possono beneficiare del sostegno delle pertinenti operazioni agro-climatico-ambientali (cfr. par. 7.3 - Impegni agroambientali connessi).

7.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Si considerano essenziali gli impegni la cui violazione impedisce di conseguire gli obiettivi dell'intervento.

Il mancato rispetto di un impegno essenziale comporta l'*esclusione* dal pagamento o la *decadenza* dal sostegno con restituzione degli eventuali importi già percepiti, maggiorati degli interessi.

L'esclusione o la decadenza dal sostegno si applicano ai singoli investimenti interessati dall'inadempienza ed eventualmente anche alla domanda nel suo complesso, secondo quanto

stabilito con determinazione dirigenziale in conformità al decreto ministeriale attuativo del regolamento (UE) n. 640/2014, art. 35 e alla DGR n. 32-4953 del 2 maggio 2017.

Sono impegni essenziali, in particolare:

- non avviare la realizzazione degli investimenti né sostenere le relative spese prima della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve eventuali spese propedeutiche alla presentazione della domanda;
- presentare le schede progettuali e la relativa documentazione entro i termini stabiliti (cfr. par. 11.2 – *Presentazione del progetto e della documentazione definitivi*);
- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 60% dell'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno;
- non presentare il progetto definitivo/esecutivo con la relativa documentazione e la domanda di pagamento con un ritardo superiore al livello che determina la loro non finanziabilità (cfr. par. 12.2 – *Domanda di pagamento del saldo*);
- consentire ai soggetti incaricati il regolare svolgimento dei sopralluoghi in fase istruttoria, di controllo *in loco* o *ex post*;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti finanziati e curarne la manutenzione per il periodo richiesto senza incorrere in violazioni tali da determinare la revoca del pagamento (cfr. par. 13.2 – *Sanzioni e riduzioni*).

7.2 IMPEGNI ACCESSORI

Si considerano accessori gli impegni la cui violazione non impedisce di raggiungere, sia pure parzialmente, gli obiettivi dell'operazione.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la *riduzione* del sostegno o l'eventuale *restituzione* della somma corrispondente, qualora già percepita, maggiorata degli interessi. L'entità della riduzione è definita con determinazione dirigenziale in funzione della rilevanza della violazione, in conformità al Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35 e alla DGR n. 32-4953 del 2 maggio 2017 (cfr. par. 13.2 – *Sanzioni e riduzioni*).

Sono impegni accessori, in particolare:

- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 70% dell'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno;

- presentare il progetto definitivo/esecutivo con la relativa documentazione e la domanda di pagamento entro i termini stabiliti;
- evidenziare mediante apposita cartellonistica il sostegno all'intervento fornito dalle Istituzioni coinvolte;
- curare la manutenzione degli investimenti per il periodo richiesto.

7.3 IMPEGNI AGROAMBIENTALI CONNESSI

Gli interventi che rientrano nelle tipologie 1 (*Impianto di formazioni arbustive e/o arboree*) e 2 (*Realizzazione di aree umide*) possono beneficiare del sostegno previsto dall'azione 10.1.7/1 per la gestione di tali elementi; gli interventi che rientrano nelle tipologie 3.1 o 3.3 (*Installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori o chiropterari*) possono beneficiare del finanziamento previsto per la loro manutenzione dal pertinente impegno facoltativo dell'operazione 10.1.1 – *Produzione integrata*, abbinabile anche alla misura 11 - *Agricoltura biologica*.

8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

8.1 RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI

8.1.1 PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, il Responsabile del procedimento - come individuato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515 – è il Responsabile *pro tempore* del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

8.1.2 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014, il Responsabile del procedimento - come individuato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515 – è il Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio istruttore competente per territorio.

8.1.3 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Il Responsabile del trattamento dei dati è:

- per la domanda di sostegno, il Dirigente responsabile del sistema informativo agricolo regionale piemontese (SIAP);
- per la domanda di pagamento, il Direttore *pro tempore* dell'ARPEA.

8.2 TIPI DI DOMANDE

Per beneficiare del sostegno dell'operazione, i richiedenti devono presentare almeno due domande:

- domanda di sostegno
- domanda di pagamento del saldo

Inoltre possono essere presentate:

- domanda di pagamento dell'acconto
- domanda di rinuncia per il ritiro della domanda di sostegno/pagamento
- domanda di variante
- domanda di proroga
- domanda di correzione e adeguamento di errori palesi.

9 DOMANDA DI SOSTEGNO

9.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso.

Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio "PSR 2014-2020" il richiedente può utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o deve dotarsi di username e password, mediante registrazione sul portale www.sistemapiemonte.it. Per tutti i servizi dell'Agricoltura è sufficiente la "registrazione light".

Le credenziali di accesso non scadono. In caso di problemi occorre contattare il servizio di assistenza come indicato al punto 4 *Termine per la presentazione delle domande di sostegno*.

Attraverso la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali di accesso l'utente viene identificato e in tal modo firma la domanda digitale: pertanto l'invio della domanda deve essere effettuato da un richiedente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.). Le domande presentate attraverso i CAA, se non vengono firmate con firma grafometrica, devono essere stampate, sottoscritte e conservate nel fascicolo aziendale.

Per poter presentare la domanda di sostegno occorre **essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte e aver costituito il fascicolo aziendale**, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di ARPEA.

Gli altri richiedenti possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la carta nazionale dei servizi (CNS) o con username e password, acquisite mediante "registrazione light" al portale www.sistemapiemonte.it (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", sezione modulistica http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm; i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it

Nella sezione anagrafica dell'azienda o della Società/Ente di cui alle categorie di beneficiari, è obbligatorio inserire un recapito di posta elettronica certificata (PEC) che rappresenta l'unico canale ufficiale di comunicazione con la Pubblica Amministrazione. La casella PEC deve essere attiva e funzionante.

In fase di compilazione della domanda la procedura informatica presenta un menu dal quale è possibile selezionare uno o più interventi; in corrispondenza delle selezioni effettuate vengono abbinati le dichiarazioni e gli impegni corrispondenti da sottoscrivere.

9.1.1 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente comprende le dichiarazioni e gli impegni. I dati e le dichiarazioni contenuti nella domanda e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

9.1.2 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e per ciascuno degli interventi previsti deve riportare le particelle catastali interessate, in coerenza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale.

La domanda di sostegno deve essere corredata dei seguenti allegati:

- 1.a per investimenti diversi dal semplice prolungamento/integrazione di filari preesistenti, o per i quali gli agricoltori si siano comunque avvalsi della progettazione di un professionista in possesso dei necessari requisiti (cfr. par. 9.1.3), la **scheda sintetica del progetto** comprendente le finalità e la descrizione degli interventi, conforme al *Modello 1* (cfr Allegato 2), compilata e sottoscritta dal progettista;
- 1.b (*in alternativa alla scheda progettuale di cui al punto precedente*) per investimenti riguardanti esclusivamente l'integrazione o prolungamento di filari preesistenti, per i quali (come consentito dal PSR) l'agricoltore non intenda avvalersi della progettazione di un professionista abilitato, la **scheda di descrizione dell'impianto** conforme al *Modello 2* (cfr Allegato 2) compilata e sottoscritta dal richiedente;
2. il **quadro economico** degli interventi, redatto dal soggetto che ha predisposto la scheda progettuale (richiedente o progettista), comprendente un computo metrico estimativo che riporti la suddivisione delle spese per i diversi interventi da realizzare (se il progetto ne contempla più di uno) e la ripartizione tra importo lavori e IVA. Il quadro economico tiene

conto dei prezzi di riferimento contenuti nell'*Allegato 3*, di eventuali altre voci pertinenti del prezzario regionale e, per attività non comprese nel prezzario, di un'analisi dei prezzi che consideri i tempi di lavoro e le tariffe orarie previste dal Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria oppure di una ricerca di mercato comprendente almeno tre preventivi.

Nella redazione del quadro economico occorre tener conto che, al termine dell'istruttoria, non saranno finanziabili spese eccedenti la spesa complessivamente prevista dalla domanda di sostegno e che la spesa complessiva ammessa a finanziamento non dovrà scendere sotto il 70% di tale importo, pena l'applicazione di riduzioni fino all'esclusione dal pagamento per importi inferiori al 60% (cfr. par. 13.2 – Sanzioni e riduzioni). ;

3. la documentazione attestante l'eventuale *partecipazione a un progetto "Life"* dichiarata dal titolare della domanda validando l'apposito campo;
4. qualora il richiedente sia una Società, la *deliberazione dell'organo competente* che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di sostegno; in caso di società semplici per le quali non esista un atto costitutivo, la *delega scritta* per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici, rilasciata al componente della società titolare della domanda di sostegno.

Gli allegati sono trasmessi **esclusivamente** in formato digitale .pdf, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020-Procedimenti", effettuando i seguenti passaggi:

a) dalla domanda di sostegno (in cui si può rientrare inserendo il n. se già attribuito)

selezionare il tasto (+) a fianco dell'oggetto "Domanda di sostegno Misure ad investimento-Domanda di sostegno" per creare una nuova istanza:

- per gli allegati di cui ai punti 1. e 2. selezionare la voce "Schede di descrizione degli interventi" e poi l'allegato denominato "Modello 1. Scheda sintetica del progetto" e (ove necessario) "Modello 2. Scheda di descrizione dell'integrazione/prolungamento di filari";
- per l'allegato di cui al punto 3. selezionare la voce "Quadro economico degli interventi" e successivamente l'allegato denominato "Computo metrico con suddivisione della spesa fra i diversi interventi";
- per l'allegato di cui al punto 4. selezionare la voce "Progetto life" e quindi l'allegato denominato "Progetto Life in scansione";

- per l'allegato di cui al punto 5. selezionare la voce "Autorizzazione della Società al legale rappresentante, nel caso di Società" e di seguito l'allegato denominato "Delega nel caso di Soc. semplice o Deliberazione dell'Organo competente della Società".
- b) allegare i documenti. Possono essere allegati file di formati diversi dal .pdf (Excel, Word, Access, ecc) unicamente finalizzati alla gestione semplificata dell'istruttoria; a tale proposito si informa che faranno fede esclusivamente i file degli atti in formato .pdf e che di eventuali difformità tra .pdf e altri formati sarà ritenuto responsabile il richiedente;
- c) chiudere l'oggetto;
- d) firmare e trasmettere.

9.1.3 REQUISITI DEL PROGETTISTA

La competenza del progettista in campo agricolo-forestale e biologico viene verificata in fase istruttoria in base alla documentazione allegata alla progettazione definitiva (cfr. par. 11.2). Tale competenza si assume come posseduta in caso di iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali, o ai Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici, o in caso di laurea in discipline biologiche. In assenza di tali elementi viene preso in considerazione il curriculum relativo agli studi compiuti e alle attività lavorative o di ricerca o di divulgazione (es. prove sperimentali o dimostrative, pubblicazioni tecnico-scientifiche). Ove necessario, il progettista incaricato può avvalersi della consulenza di esperti in materie specifiche, inerenti ad esempio specifici gruppi sistematici come Chirotteri o Anfibi, con competenze adeguate agli interventi previsti.

Per investimenti della tipologia 3 (Installazione di strutture per la fauna selvatica), il progettista deve dimostrare una competenza in ambito ornitologico e/o naturalistico mediante un curriculum relativo agli studi e alle attività svolte, comprese eventuali pubblicazioni in materia e/o la conduzione di prove sperimentali o dimostrative attinenti l'installazione di nidi artificiali per uccelli e/o chirotteri in ambito agricolo; per il naturalista occorre allegare al progetto l'autocertificazione circa il possesso del diploma di laurea in materie biologiche, naturalistiche o ambientali e l'illustrazione delle attività svolte, comprese le eventuali pubblicazioni e prove sperimentali o dimostrative sopra indicate;

Il titolare della domanda può coincidere con il progettista se in possesso dei requisiti sopra indicati.

9.1.4 RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Ai fini della ricevibilità delle domande di sostegno, sono oggetto di verifica:

- il rispetto della scadenza per la presentazione della domanda, assicurato in modo automatico dalla procedura informatica;
- la sottoscrizione della domanda secondo le modalità previste;
- la presenza della documentazione richiesta, in funzione della tipologia degli interventi previsti.

Ai titolari delle domande non ricevibili verrà comunicato l'esito via PEC e/o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

10	AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)
----	--

Scaduto il tempo concesso per la presentazione, avviene la comunicazione dell'avvio del procedimento che si concluderà con l'approvazione della graduatoria, mediante un avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (BURP) – sezione annunci legali – ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i..

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica della completezza della documentazione allegata mediante Sistema Piemonte. Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, è stilata una *graduatoria* secondo i criteri di selezione esposti nel paragrafo 6.4 ordinando le domande per punteggio decrescente e attribuendo loro potenzialmente le risorse di spesa pubblica totale messe a disposizione dal presente bando fino all'ultima domanda avente copertura totale. I punteggi relativi ai criteri di priorità sono attribuiti in modo automatizzato, ad eccezione della partecipazione ad un progetto Life che va dichiarata dal titolare della domanda validando l'apposito campo ed allegando i documenti probanti. L'ultimo punteggio citato, se del caso, verrà attribuito nel corso della valutazione dell'ammissibilità e prima di stilare la graduatoria.

La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvati con provvedimento del Responsabile *pro tempore* del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli esiti sono comunicati agli interessati anche via posta elettronica certificata (PEC) attraverso Sistema Piemonte, ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i.

11 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

11.1 AVVIO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per i titolari delle domande ammissibili e finanziabili, la comunicazione dell'esito della graduatoria costituisce:

- avvio del procedimento di istruttoria della domanda di sostegno (in totale 120 giorni, ma contestualmente sospesi come precisato al paragrafo successivo);
- richiesta di presentazione di documentazione di perfezionamento e di dettaglio (ad es. progetto esecutivo/definitivo), che sospende il tempo per la conclusione del procedimento, poi riavviato all'atto della presentazione del progetto e della documentazione definitivi.

11.2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVI

11.2.1 INTERVENTI CHE NON RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE DI ALTRI ENTI

Per gli interventi che non richiedono la pronuncia o l'autorizzazione di altri Enti, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno, i titolari devono trasmettere all'Ufficio istruttore tramite Sistema Piemonte la seguente documentazione:

1. per investimenti diversi dal semplice prolungamento di filari preesistenti, o per i quali gli agricoltori si siano comunque avvalsi della progettazione di un professionista, il **progetto definitivo/esecutivo** redatto e sottoscritto da un progettista in possesso dei requisiti di cui al par. 9.1.3, risultanti da idonea documentazione.

Il progetto definitivo/esecutivo deve illustrare in particolare gli obiettivi dell'intervento, inclusa l'eventuale valorizzazione di zone Natura 2000 o di altre zone di pregio naturalistico, la scelta delle specie vegetali da impiegare (motivata in base alle loro caratteristiche), il materiale vivaistico da utilizzare, il modulo di impianto, la tecnica di messa a dimora (concimazioni, apertura delle buche, eventuale uso di pacciamatura, di tutori e protezioni contro la fauna selvatica, ecc.).

Il progetto definitivo/esecutivo deve inoltre contenere le *tavole progettuali*, la descrizione di modalità e tempi (*cronoprogramma*) di esecuzione dei lavori e delle cure colturali

successive, la dichiarazione che i nuovi impianti rispettano le norme del codice civile e i regolamenti comunali (es. distanze da confini e strade). Il progettista è responsabile delle scelte tecniche operate (scelta delle specie, sesto d'impianto ecc.) e del cronoprogramma e deve curare la direzione dei lavori in fase di realizzazione.

Per gli investimenti della tipologia 3 (Installazione di strutture per la fauna selvatica) il progetto deve illustrare le finalità dell'intervento, indicando le specie di cui si intende favorire la nidificazione, le caratteristiche dei nidi da installare, la loro collocazione ecc., ed eventualmente la modalità con la quale l'intervento proposto può contribuire a valorizzare aree protette, zone "Natura 2000" o di particolare pregio naturalistico.

Nella redazione del progetto definitivo/esecutivo sono ammissibili variazioni rispetto a quanto previsto negli allegati alla domanda di sostegno, con particolare riferimento alle particelle e alle superfici oggetto degli investimenti e agli interventi previsti, a condizione che le modifiche apportate rispettino le prescrizioni del bando e non comportino il superamento dell'importo complessivo della domanda o la sua estromissione dalla parte utile della graduatoria;

2. per investimenti riguardanti esclusivamente l'integrazione o prolungamento di filari preesistenti, per i quali (come consentito dal PSR) l'agricoltore non intenda avvalersi della progettazione di un professionista abilitato, la **scheda di descrizione dell'impianto** conforme al *Modello 2* (cfr Allegato 2) compilata e sottoscritta dal richiedente;
3. la documentazione dettagliata riguardante la **rappresentazione cartografica** delle particelle catastali interessate e, all'interno di queste, delle superfici su cui si intendono realizzare gli investimenti, con l'indicazione del titolo di possesso delle particelle;
4. la **documentazione fotografica** del sedime d'opera prima degli interventi;
5. il **quadro economico definitivo** degli interventi, quale adeguamento al progetto definitivo/esecutivo del quadro economico di massima presentato con la domanda di sostegno. Il quadro economico definitivo tiene conto dei prezzi di riferimento contenuti nell'*Allegato 3*, di eventuali altre voci pertinenti del prezzario regionale e, per attività non contemplate nel prezzario, di un'analisi dei prezzi che consideri i tempi di lavoro e le tariffe orarie previste dal Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione

idraulico forestale e idraulico agraria oppure degli esiti di una ricerca di mercato comprendente almeno tre preventivi.

Nella redazione del quadro economico definitivo occorre tener conto che, al termine dell'istruttoria, non saranno finanziabili spese eccedenti la spesa complessivamente prevista dalla domanda di sostegno e che la spesa complessiva ammessa a finanziamento non dovrà scendere sotto il 70% di tale importo, pena l'applicazione di riduzioni fino all'esclusione dal pagamento per importi inferiori al 60% (cfr. par. 13.2 – Sanzioni e riduzioni).;

6. qualora il titolare della domanda non sia proprietario dei terreni interessati, l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oppure l'esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
7. per gli interventi ricadenti in aree demaniali o comunali, la regolare concessione o la richiesta di concessione o, se questa è scaduta, la richiesta di rinnovo e il pagamento del canone, fermo restando che il pagamento potrà essere erogato soltanto qualora l'istanza di concessione o di rinnovo abbiano avuto esito positivo.

Il progetto e la documentazione definitivi sono trasmessi mediante il servizio "PSR 2014-2020- Procedimenti" effettuando i seguenti passaggi:

a) inserire il n. della domanda di sostegno che interessa ed entrare nella pratica:

selezionare il tasto (+) a fianco dell'oggetto "Domanda di sostegno Misure ad investimento - Progetto definitivo" per creare una nuova istanza:

- per gli allegati di cui al punto 1. e 2. selezionare la voce "Progettazione" e poi l'allegato denominato "Progetto definitivo-esecutivo" oppure "Scheda di descrizione dell'integrazione o prolungamento di filari preesistenti";
- per l'allegato di cui al punto 3. selezionare la voce "Rappresentazione cartografica delle particelle" e di seguito l'allegato denominato "Cartografia delle particelle interessate";
- per l'allegato di cui al punto 4. selezionare la voce "Documentazione fotografica del sedime d'opera ante interventi" e quindi l'allegato denominato "Documentazione fotografica";
- per l'allegato di cui al punto 5. selezionare la voce "Computo metrico definitivo" e successivamente l'allegato denominato "Computo metrico definitivo";

- per l'allegato di cui al punto 6. selezionare la voce "Autorizzazione del proprietario o esito procedure legge "Norme sui contratti agrari" e poi l'allegato denominato "Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi o esito procedura Legge 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per l'allegato di cui al punto 7. selezionare la voce Documentazione Parere di conformità" e di seguito l'allegato denominato "Richiesta di parere di conformità in aree protette o Natura 2000 nel caso di interventi che necessitano di Autorizzazione Comunale ”.
- b) allegare i documenti. Possono essere allegati file di formati diversi dal .pdf (Excel, Word, Access, ecc) unicamente finalizzati alla gestione semplificata dell'istruttoria; a tale proposito si informa che faranno fede esclusivamente i file degli atti in formato .pdf e che di eventuali difformità tra .pdf e altri formati sarà ritenuto responsabile il richiedente;
- c) chiudere l'oggetto;
- d) firmare e trasmettere.

Per gli Enti pubblici o gli Organismi di diritto pubblico, la documentazione da trasmettere con la progettazione definitiva dovrà comprendere la check list compilata per l'autovalutazione relativa alle "Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture" ai sensi del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – codice degli appalti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

La check list, utile a dichiarare e verificare la procedura di aggiudicazione adottata, verrà resa disponibile come facsimile.

Anche per le domande di sostegno rese finanziabili da un eventuale scorrimento della graduatoria, il **progetto e la documentazione definitivi** devono essere trasmessi **entro 30 giorni** dalla comunicazione dell'ammissibilità e finanziabilità della domanda.

11.2.2 INTERVENTI CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE DI ALTRI ENTI

Per gli interventi che richiedono la pronuncia o l'autorizzazione preventiva di altri Enti, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno, i titolari devono presentare all'Ufficio istruttore la seguente documentazione:

- per gli interventi che lo richiedono, la richiesta di autorizzazione comunale;
- per gli interventi ricadenti in aree protette o in aree Natura 2000, copia dell'istanza inoltrata al soggetto gestore in merito alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di gestione vigenti e/o alla sua eventuale assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.. L'elenco dei soggetti gestori è consultabile al link <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>.

Il titolare della domanda, ottenuta l'autorizzazione del soggetto competente, provvede a trasmetterla per via informatica insieme con il progetto approvato e con la restante documentazione di cui al par. 11.2.1, opportunamente modificata qualora il parere favorevole sia condizionato al rispetto di determinate prescrizioni.

11.2.3 EVENTUALE PRESENTAZIONE TARDIVA

Qualora il progetto definitivo/esecutivo e la relativa documentazione siano presentati con un ritardo non superiore ai 25 giorni di calendario, per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% dell'importo che sarebbe stato concesso se i documenti in questione fossero pervenuti entro il termine previsto. Oltre i 25 giorni di calendario di ritardo il progetto e la documentazione sono irricevibili.

11.3 CONTROLLI ISTRUTTORI

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento, gli Uffici istruttori iniziano a svolgere i controlli istruttori riguardanti le domande di aiuto.

I controlli riguardano, in particolare:

- la completezza e la validità formale della documentazione presentata,
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità degli interventi,

- il rispetto delle condizioni definite con le presenti disposizioni;
- il controllo tecnico-economico del computo metrico estimativo, delle schede descrittive allegate alla domanda di aiuto oppure, ove richiesta, del progetto definitivo/esecutivo; la rispondenza di questa con gli interventi proposti e gli obiettivi indicati;
- qualora necessario, una visita sul luogo oggetto dell'investimento;
- procedure atte ad evitare duplicazioni di finanziamento, anche rispetto a misure di altri periodi di programmazione.

Ove necessario, gli Uffici istruttori possono richiedere eventuale documentazione aggiuntiva e dettare prescrizioni tecnico-colturali per gli interventi, senza aumento della spesa indicata in domanda.

Eventuali particelle catastali indicate come oggetto di investimento nella domanda di aiuto e/o nel progetto definitivo/esecutivo, ma non ancora inserite nel sistema informativo agricolo regionale in quanto derivate da recenti frazionamenti, possono essere ammesse a finanziamento se conformi alle condizioni stabilite nel bando, qualora la situazione descritta sia adeguatamente documentata e verificata in fase istruttoria.

11.4 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Alla fine dell'istruttoria, come previsto dal Manuale dell'ARPEA, il funzionario incaricato definisce l'importo ammissibile e redige il verbale di istruttoria in base al quale la domanda viene ammessa (in tutto o in parte) o respinta.

I provvedimenti con gli esiti di istruttoria sono comunicati agli interessati via PEC e/o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dal suo avvio, salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge.

11.5 EVENTUALE DOMANDA DI VARIANTE

11.5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

E' ammissibile al massimo una variazione alla relazione tecnica o al progetto, rispetto ai documenti approvati al termine dell'istruttoria della domanda di sostegno, a condizione che:

- non modificano finalità ed obiettivi dell'intervento;
- non provochino una diminuzione del punteggio e/o una variazione di elementi rilevanti a parità di punteggio, tali da far scendere la domanda al di sotto dell'ultima domanda compresa nella parte utile (finanziabile) nella graduatoria approvata per le domande di sostegno;
- non comportino un aumento del contributo complessivo concedibile (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non prevedano l'utilizzo di economie di spesa per la realizzazione di lotti funzionali non previsti dal progetto originario.

Non costituisce variante l'adeguamento del progetto alle prescrizioni derivanti dal giudizio di valutazione di incidenza espresso dal soggetto gestore di un sito della rete Natura 2000.

Nel rispetto di tali condizioni, sono ammissibili in particolare:

- modifiche tecniche delle operazioni approvate;
- una diversa suddivisione della spesa tra singoli lotti funzionali omogenei previsti dal progetto originario.

Per "lotto funzionale omogeneo" si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo intervento (es. siepe, filare, area umida).

L'eventuale richiesta di variazione alla relazione tecnica o al progetto approvato deve essere presentata all'Ufficio istruttore competente mediante l'apposita sezione su Sistema Piemonte e, nel caso di interventi ricadenti in aree protette o in aree Natura 2000, anche al soggetto gestore.

La richiesta di variazione deve essere corredata:

- da una relazione tecnica del direttore dei lavori nella quale siano esplicitate le motivazioni delle modifiche al progetto inizialmente approvato, con un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si viene a determinare a seguito della variante;
- da un nuovo computo metrico o almeno un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella che risulta dalla variante.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Se il beneficiario sceglie di eseguire le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione dell'Ufficio istruttore, assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

11.5.2 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

La variante può essere autorizzata, previa verifica del rispetto delle condizioni sopra indicate.

In merito alla richiesta di variazione l'Ufficio istruttore competente dovrà acquisire il parere favorevole da parte del soggetto gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000 o del Comune, se del caso.

Entro 90 giorni dalla data di consegna della richiesta di variazione (o di ricevimento a seguito di invio), l'Ufficio istruttore comunica all'interessato l'accoglimento o il mancato accoglimento della medesima.

Non potranno essere riconosciuti eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento.

11.6 CAMBIO DI BENEFICIARIO

Nel caso di cambio di beneficiario conseguente a modifiche societarie, comprese fusioni, incorporazioni, vendite, successioni, ecc. il nuovo soggetto deve:

- a) rientrare tra i possibili beneficiari dell'operazione;
- b) farsi carico di tutti gli impegni assunti dal precedente soggetto beneficiario.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare tale cambiamento al Settore competente e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola unica.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

12.1 EVENTUALE DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

Il beneficiario può richiedere un acconto riferito a uno o più lotti, purché il relativo importo non superi l'80% della somma ammissibile al sostegno.

Alla domanda di pagamento dell'acconto, presentata esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno (cfr. par. 9.1), devono essere allegati:

1. **copia delle fatture:** tutti i documenti citati devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. ___ Op.____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture:

- emesse prima dell'ammissione a sostegno,
- emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti *on line* da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.); in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

2. **documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti** effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

12.2 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

A seguito della conclusione dei lavori, la domanda di pagamento del saldo e i relativi allegati dovranno essere trasmessi entro il 31/12/2018 esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno (cfr par. 9.1).

Scadenze successive potranno essere stabilite per le domande di sostegno divenute finanziabili a seguito di eventuali scorrimenti della graduatoria.

In casi debitamente motivati, gli Uffici istruttori possono concedere proroghe a seguito di richiesta motivata del titolare della domanda di sostegno (cfr. par. 12.3 – *Domanda di proroga*).

Qualora la domanda venga presentata con un ritardo non superiore ai 25 giorni di calendario rispetto alla data richiesta, per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1%

dell'importo che sarebbe stato concesso se la domanda fosse pervenuta entro il termine stabilito. Oltre i 25 giorni di calendario di ritardo la domanda di pagamento è irricevibile.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:

1. **relazione finale** sui lavori/attività svolti, comprensive di tavole, computi, ecc.

2. **copia delle fatture**; tutti i documenti citati devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. ___ Op.____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo; fanno eccezione le fatture:

- emesse prima dell'ammissione a sostegno,
- emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (ad esempio, per acquisti *on line* da portali di vendita, da Enti certificatori, redatte con applicativi che non permettono l'inserimento di diciture particolari, ecc.); in questi casi, dovrà essere apposta dal beneficiario la medesima dicitura di annullamento sulla fattura originale, intendendo quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;

3. **documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti** effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

12.3 DOMANDA DI PROROGA

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere al massimo una proroga.

La proroga è concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e tiene conto dei vincoli stagionali alla realizzazione degli interventi.

La domanda di proroga é presentata esclusivamente con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno.

L'Ufficio istruttore competente concede/non concede la proroga comunicando la propria decisione al beneficiario.

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento procedono ai controlli amministrativi così come definiti nell'art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014; detti controlli, tra l'altro, consistono:

- a) nella verifica della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) nella verifica degli interventi conclusi e rendicontati;
- c) nella verifica delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) nella verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) in una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe come previsto nello stesso articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati è definito l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

La domanda può essere inoltre sottoposta a "controllo in loco" come definito negli articoli 49 e 51 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Sulla base dell'esito del controllo in loco il controllore può ridefinire l'importo totale accertato a titolo di spesa e il conseguente relativo sostegno da inserire nella proposta di liquidazione.

13.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE PER GLI INVESTIMENTI

Affinché le spese sostenute per la realizzazione degli interventi possano essere riconosciute, sono ammissibili le seguenti modalità di pagamento:

- a) *Bonifico o ricevuta bancaria* (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a

produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) *Carta di credito e/o bancomat*. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) *Bollettino postale* effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

f) *MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)*. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

g) *Pagamenti effettuati tramite il modello F24* relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

I documenti commerciali e contabili, presentati ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, devono essere intestati allo stesso beneficiario.

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture e relative disposizioni di pagamento.

13.2 SANZIONI E RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora l'importo del sostegno richiesto (derivante dalle spese rendicontate dal beneficiario) sia superiore di oltre il 10% rispetto all'importo del sostegno erogabile (come risultante a seguito dell'accertamento della spesa sostenuta) si applica una sanzione. Essa corrisponde alla differenza tra l'importo del sostegno richiesto e l'importo del sostegno erogabile, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

In applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, del decreto ministeriale che disciplina, tra l'altro, le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale e della Deliberazione della Giunta regionale n. 32-4953 del 2.05.2017 (provvedimento quadro per le penalità del PSR in tema di misure non connesse alla superficie e agli animali) e con successivi provvedimenti della Regione Piemonte, specifici per la presente Misura/operazione, saranno definite le modalità di applicazione delle *riduzioni di pagamento* in relazione ai 3 indici di verifica della violazione degli impegni: *gravità, entità e durata*.

La riduzione potrà costituire il 3% o il 5% o il 10% dell'importo totale ammesso, da erogare o erogato.

In caso di ripetizione di violazioni di gravità, entità e durata al livello massimo (definita "inadempienza grave"), il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente decadenza dalla concessione e recupero degli importi indebitamente percepiti. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

Ai sensi dell'art.21 (*Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici*) del DM 1867 del 18.01.2018, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la

correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013. Fino all'emanazione del provvedimento citato continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del DM n. 2490 del 25.01.2017 (G.U. n. 74 del 29.3.2017) che rimandano alla citata Decisione della Commissione.

Alla conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo, non sono finanziabili spese eccedenti l'importo complessivo previsto nella domanda di sostegno.

Gli importi ammessi a finanziamento (comprensivi dell'eventuale acconto) devono risultare almeno pari al 70% di quelli richiesti con la domanda di sostegno. Per percentuali $\geq 60\%$ e $< 70\%$ si applicano riduzioni di pagamento crescenti; al di sotto del 60% si applica l'esclusione dal pagamento e la restituzione degli importi eventualmente già erogati a titolo di acconto.

13.3 CONTROLLI EX POST

Successivamente all'erogazione del saldo, l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex-post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti se entro 5 anni o 10 anni dal pagamento del saldo, a seconda della tipologia dell'investimento, si verifica una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, viene richiesta la restituzione del sostegno a suo tempo percepito dal beneficiario.

Le inadempienze in questione e quelle di minor rilevanza - tali da determinare riduzioni commisurate alla loro entità, gravità e durata - verranno definite con un provvedimento dirigenziale di approvazione del sistema di penalità applicabile alla presente operazione.

14 DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata conclusione degli interventi e presentazione della domanda di pagamento entro il termine fissato, tenendo conto dell'eventuale proroga concessa dall'Ufficio istruttore e della soglia al di sopra della quale il ritardo determina l'inammissibilità dell'istanza;

- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato rispetto di impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post;
- in caso di ripetizione di violazioni di gravità, entità e durata al livello massimo.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori l'importo del sostegno è soggetto a riduzione (vedi punto *13.2 Sanzioni e riduzioni*).

15	PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA
----	--

15.1 RITIRO DELLA DOMANDA

Le domande di sostegno e/o di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento con le stesse modalità indicate per la domanda di sostegno, tramite l'apposita funzione sul servizio "PSR 2014- 2010" di Sistema Piemonte.

L'Ufficio istruttore competente, preso atto della comunicazione di rinuncia, provvede ad archiviare la relativa domanda di sostegno e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

15.2 RIESAMI/RICORSI

Avverso i provvedimenti il beneficiario può richiederne il riesame o presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

15.3 DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ERRORI PALESI

Le domande di sostegno e le domande di pagamento possono essere corrette e adeguate in caso di errori palesi, presentando domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, come descritto al punto 9 *Domanda di sostegno*.

La domanda da presentare ai fini della correzione e adeguamento degli errori palesi sostituisce integralmente la domanda precedente e, pertanto, va compilata in tutte le sue parti, compresi gli allegati.

L'errore palese è considerato tale quando chi l'ha compiuto ha agito in buona fede e sia evidente che trattasi di mero errore materiale.

L'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare potrà riconoscere come valido l'errore palese.

La domanda di correzione e adeguamento di errore palese riferita alla domanda di sostegno è inefficace ai fini della modifica della graduatoria di merito già approvata. Per quanto attiene alla correzione di errori palesi nella domanda di pagamento si fa riferimento e si rimanda alle "Linee guida per l'individuazione di errori palesi" pubblicate sul sito di ARPEA.

15.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizoozia o una fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda di sostegno;

g. circostanze eccezionali.

Il caso di cui alla lettera g. deve essere inteso nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dal beneficiario, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata e applicata in modo restrittivo”.

Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate.

In tutti i casi, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, comunica per iscritto a mezzo PEC all’Ufficio istruttore la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, unitamente alla relativa documentazione probante in modo incontestabile tali evenienze.

16 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Norme e Regolamenti dell’Unione Europea:

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata);
- singoli provvedimenti di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 e dei Piani delle Aree protette (nazionali e regionali) (<http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>);
- DGR n. 33-5174 del 12/6/2017 “Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e di recupero e ripristino ambientale";

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Norme statali

- D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;
- DM n. 2490 del 25/01/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti, dei Programmi di Sviluppo Rurale" (17A02343). (GU Serie Generale n.74 del 29-03-2017);
- DM n. 1867 del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9743>

Norme e atti regionali

- l.r. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/indiceCronoLeggi.do>

- Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.” e s.m.i.;
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/16/siste/00000150.htm>
- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte disponibile sul sito regionale al link: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/misure_interventi.htm
- Deliberazione della Giunta regionale n. 32-4953 del 2 maggio 2017 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei Regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017”
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/19/attach/dgr_04953_990_02052017.pdf
- Deliberazione della Giunta regionale n. 60-6252 del 22 dicembre 2017 avente per oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Criteri per l’attuazione della Misura 4, operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/05/attach/dgr_06252_990_22122017.pdf

CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico specializzato per l’agricoltura attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 (festivi esclusi) al *Numero verde* **800.333.444** (gratuito da telefono fisso e mobile).

E’ possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.

ALLEGATO 2 -
PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE
E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI SOSTEGNO

Indice generale

1 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE.....	2
1.1 INDICAZIONI GENERALI	2
1.1.1 SPECIE UTILIZZABILI.....	3
1.1.2 MATERIALE DI PROPAGAZIONE	5
1.2 SIEPI CAMPESTRI.....	5
1.2.1 SIEPI IN AMBIENTI SECCHI E/O SUOLI A ELEVATO POTERE DRENANTE	6
1.2.2 SIEPI IN AMBIENTI CON RISTAGNO IDRICO STAGIONALE.....	8
1.2.3 SIEPI IN AMBIENTI PRIVI DI FATTORI LIMITANTI	9
1.3 FILARI.....	10
1.4 PICCOLE FORMAZIONI BOSCHIVE (BOSCHETTI) E FASCE BOSCADE	11
1.5 ALBERI ISOLATI.....	12
1.6 GESTIONE DELLE FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE	13
2 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ZONE UMIDE	14
2.1 FONTANILI.....	15
2.2 MACERI	16
2.3 ALTRE ZONE UMIDE (STAGNI, PALUDI, ECC.).....	17
2.4 GESTIONE DELLE AREE UMIDE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE	20
3 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA	21
4 – INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE	23
DI AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.....	23
5 – MODULISTICA	24

1 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

1.1 INDICAZIONI GENERALI

L'intervento consiste nella realizzazione o nel ripristino di formazioni arbustive e/o arboree atte a svolgere funzioni di connessione ecologica, di zone-rifugio e aree di alimentazione per la fauna inframmezzate alle coltivazioni, di fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, di graduale miglioramento paesaggistico anche mediante schermatura di elementi estranei al territorio rurale tradizionale.

Gli interventi possono riguardare il prolungamento di siepi o filari preesistenti e/o il ripristino di eventuali tratti mancanti.

Le formazioni vegetali oggetto dell'intervento, anche dopo aver raggiunto il pieno sviluppo, non devono rientrare nella definizione di "bosco" di cui all'art. 3 della l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", integrato dall'art. 24 comma 2 della l.r. n. 17 del 12 agosto 2013 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013".

Fra le formazioni vegetali di nuova realizzazione ed eventuali boschi, o tra due boschetti di nuova realizzazione, deve essere interposta una superficie agraria di almeno 30 metri di larghezza. Tuttavia, gli elementi lineari oggetto dell'operazione (siepi e filari) possono essere collegati con un bosco a una loro estremità, al fine di costituire tratti di connessione ecologica. La fascia di almeno 30 metri di larghezza interposta fra gli elementi oggetto dell'intervento e gli eventuali boschi, o tra due boschetti oggetto dell'intervento, può quindi essere attraversata da formazioni vegetali lineari di raccordo (anch'esse ammissibili al sostegno dell'operazione, se ne soddisfano i requisiti).

I nuovi impianti devono essere, per quanto possibile, distanziati da eventuali fonti di illuminazione artificiale al fine di minimizzare le interferenze sul buio naturale delle ore notturne.

Le formazioni arbustive e/o arboree devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 m di larghezza.

In caso di impianto su argini di risaia o su strisce di terreno delimitate da elementi non modificabili dall'agricoltore (es. canali, strade campestri), la fascia centrale e le fasce di rispetto inerbite possono essere di larghezza inferiore a quella richiesta dalla regola generale, a condizione di occupare nel loro insieme l'intera striscia di terreno disponibile.

Come previsto dal PSR, è vietato eliminare le formazioni arbustive e arboree e le aree umide presenti in azienda, anche se non oggetto di sostegno, risultanti dal fascicolo aziendale relativo all'anno precedente quello di presentazione della domanda di sostegno. Sono fatti salvi gli interventi per motivi di sicurezza o fitosanitari, comunicati all' Ufficio istruttore competente con almeno 10 giorni di preavviso, e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o alloctone o di arbusti lianosi (es. rovo).

1.1.1 SPECIE UTILIZZABILI

Per gli impianti devono essere impiegate esclusivamente specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presenti nel territorio interessato; sono escluse le specie invasive individuate nelle *black list* regionali approvate con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornate con la DGR 33-5174 del 12 giugno 2017.

Di seguito sono elencate le specie utilizzabili nelle formazioni oggetto del sostegno, con indicazioni relative al portamento e alle esigenze di luce, tipo di suolo e caratteristiche ambientali. Specie diverse possono essere ammesse (se autoctone e non invasive) soltanto nel caso in cui la scelta sia adeguatamente motivata dal progettista, con particolare riferimento alle caratteristiche sopra indicate e alle condizioni pedologiche e idrologiche del sito in cui si prevede di effettuare l'impianto.

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	Albero 3° grandezza	Media	Sciolti	Fresco
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco
Betulla	<i>Betula pendula</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	arbusto	Media	Indifferente	Indifferente
Caco	<i>Diospyros kaki</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Albero 3° grandezza	Bassa	Compatti	Fresco
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Indifferente	Indifferente
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	Albero 2° grandezza	Media (da giovane)	Sciolti	Fresco
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Molto secco

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente
Farnia	<i>Quercus robur</i>	Albero 1° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Frangola	<i>Frangula alnus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Molto fresco
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	Albero 2° grandezza	Elevata (da adulta)	Sciolti	Fresco
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Fresco
Gelso	<i>Morus alba</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>	arbusto	Media	Indifferente	Secco
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	arbusto	Bassa	Indifferente	Fresco
Noce comune	<i>Juglans regia</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Secco
Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>	Albero 2° grandezza	Media	Sciolti	Fresco
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Umido
Omiello	<i>Fraxinus ornus</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco
Pado	<i>Prunus padus</i>	Albero 4° grandezza	Media	Indifferente	Molto fresco
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Molto fresco
Perastro	<i>Pyrus piraster</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Indifferente	Molto fresco
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Indifferente
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	Albero 1° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto fresco
Salice cenerino	<i>Salix cinerea</i>	arbusto	Elevata	Compatti	Umido

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Molto fresco
Salice ripaiolo	<i>Salix eleagnos</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Molto fresco
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Molto fresco
Salicone	<i>Salix caprea</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>	arbusto	Bassa	Indifferente	Fresco
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>	arbusto	Indifferente	Indifferente	Indifferente
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Sciolti	Secco
Spincervino	<i>Rhamnus cathartica</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Secco
Tiglio a grandi foglie	<i>Tilia platyphyllos</i>	Albero 2° grandezza	Media	Sciolti	Indifferente
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	Albero 2° grandezza	Media	Indifferente	Fresco

1.1.2 MATERIALE DI PROPAGAZIONE

La scelta del materiale vivaistico è essenziale per la buona riuscita dell'impianto; oltre alla qualità delle piantine occorre porre attenzione alla provenienza che deve essere idonea, meglio se locale, ovvero discendente da popolamenti da seme individuati sul territorio regionale (Registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi del d.lgs. 386/2003). La provenienza locale assicura che le piante utilizzate siano adatte alle caratteristiche del territorio nel quale vengono poste a dimora, garantendo maggiori percentuali di successo e rapidità di crescita. E' consigliato l'impiego di piante provenienti da aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto¹.

In genere sono da preferire le piante allevate in contenitore o in pane di terra rispetto a quelle a radice nuda poiché offrono maggiori garanzie di attecchimento e possono essere conservate per periodi più lunghi qualora le attività di impianto debbano essere sospese.

Per le specie adatte (pioppo nero, salice bianco, da ceste, cenerino, rosso e ripaiolo) possono essere utilizzate talee anche prelevate sul posto, ove possibile, o astoni (pioppo bianco) di 1-2 anni.

Il materiale di propagazione deve essere munito di *certificato di provenienza o d'identità clonale*.

¹ Cartografia degli ambiti ecologici e schede dei materiali di base possono essere consultati sul sito http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/52/attach/dddb140002965_660.pdf

Per i generi botanici di seguito indicati il materiale di propagazione deve essere munito dei seguenti documenti:

- passaporto delle piante ("passaporto verde"): *Crataegus, Malus, Mespilus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Sorbus, Viburnum*;
- documento di commercializzazione: *Corylus*.

Non possono essere assimilati ai "piccoli produttori", e sono quindi soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei produttori e di emissione del passaporto delle piante, coloro che, pur operando esclusivamente sul mercato locale, producono o vendono materiale vivaistico destinato ad impianti di arboricoltura da legno.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato.

1.1.3 PREPARAZIONE DEL TERRENO

La preparazione del terreno riveste un'importanza considerevole per la buona riuscita dell'impianto. Si compone delle seguenti fasi:

- *scarificazione (o rippatura)*, per lavorazioni profonde in terreni pesanti, cioè ad alto tenore di limo o argilla o in presenza di strati di suolo induriti;
- *aratura superficiale*;
- *epicatura/fresatura* per l'affinamento del terreno.

1.2 SIEPI CAMPESTRI

Le siepi campestri oggetto dell'operazione sono formazioni arbustive e/o arboree ad andamento lineare, disposte su una fila o due file parallele.

Per garantire un'efficace funzione ecologica è raccomandato l'impiego di piante a sviluppo dimensionale diversificato, in modo da ottenere a regime una vegetazione pluristratificata.

La siepe dovrà essere composta da almeno quattro specie, distribuite in modo irregolare lungo lo sviluppo lineare; ogni specie deve rappresentare fra il 10% e il 40% del numero complessivo delle piante messe a dimora nell'ambito della singola siepe.

Per essere ammissibile al sostegno della misura ogni tratto di siepe di nuova costituzione deve essere lungo almeno 25 metri, a eccezione dei casi seguenti:

- tratti realizzati per colmare fallanze di siepi preesistenti o per la connessione di elementi

preesistenti;

- siepi finalizzate alla schermatura di manufatti, la cui lunghezza può essere inferiore a 25 metri se commisurata alle dimensioni dell'elemento da schermare.

Per la realizzazione di siepi adatte alle diverse condizioni stagionali le possibilità di combinazione tra specie sono molteplici, in base a portamento ed esigenze ecologiche. La scelta della tipologia strutturale più adatta è dettata dai servizi ambientali attesi (connessione ecologica, creazione di habitat per specie d'interesse conservazionistico o utili in agricoltura, frangivento, miglioramento paesaggistico, specie favorevoli agli impollinatori, ecc.) oltre che da eventuali limitazioni di spazio o vincoli giuridici (distanze da confini, reti tecnologiche, fasce di pertinenza ecc.).

Possono essere definiti tre tipi strutturali principali:

- *formazioni arbustive*: altezza non superiore ai 5 m con ingombro in termini di proiezione delle chiome a terra in genere contenuto in 5 m;
- *formazioni arboree o arboreo–arbustive con alberi di 3° e 4° grandezza* associati ad arbusti;
- *formazioni arboree o arboreo–arbustive con alberi di 1° e 2° grandezza con sviluppo in altezza da 20 a oltre 30 m, associabili ad arbusti e ad alberi di 3° e 4° grandezza.*

Per quanto riguarda il *sesto d'impianto*, sono previste le seguenti disposizioni e interdistanze:

- sulla fila, 1 – 2 m per le specie arbustive, 2-4 m per le arboree di 3°-4° grandezza e da 6 a 12 m per quelle 1-2° grandezza;
- per impianti su più file, la distanza tra le file può variare da 3 a 6 m.

Di seguito si forniscono alcuni esempi di moduli compositivi e strutturali impiegabili nella costituzione di siepi campestri, in funzione delle diverse condizioni stagionali:

- ambienti secchi o molto secchi e/o suoli a elevato potere drenante;
- ambienti soggetti a ristagno idrico, anche stagionale;
- ambienti privi di fattori limitanti.

1.2.1 SIEPI IN AMBIENTI SECCHI E/O SUOLI A ELEVATO POTERE DRENANTE

In questo tipo di ambienti si possono realizzare siepi di tipo arbustivo o arboreo-arbustivo a sviluppo contenuto.

1.2.1.1 Formazioni arbustive

Formazioni arbustive multifunzionali indicate per ambienti secchi e/o suoli ad alto potere drenante, adattabili anche a contesti ripari, da realizzare a gruppi di 2-3 esemplari per specie con

finalità di connessione ecologica e di tutela della biodiversità per la presenza di specie a frutti eduli appetiti dalla fauna.

Arbusti (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*)

Corniolo (*Cornus mas*)

Crespino (*Berberis vulgaris*)

Lantana (*Viburnum lantana*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*)

Nespolo (*Mespilus germanica*)

Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Prugnolo (*Prunus spinosa*)

Rosa canina (*Rosa canina*)

Salice ripaiolo (*Salix eleagnos*) - ambiente ripario

Salice rosso (*Salix purpurea*) - ambiente ripario

Spincervino (*Rhamnus cathartica*)

Schema esemplificativo:

a ₁	a ₁	a ₁	a ₂	a ₂	a ₃	a ₃	a ₄	a ₄	a ₄
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(ogni cella = 2 m)

a₁ , a₂ ecc. indicano a titolo di esempio specie diverse di arbusti (senza riferimenti alle loro dimensioni).

1.2.1.2 Formazioni arboreo-arbustive a sviluppo moderato

Formazioni arboreo-arbustive multifunzionali a sviluppo contenuto indicate per ambienti secchi e/o suoli ad alto potere drenante, adattabili anche a contesti ripari, con finalità di connessione ecologica e di tutela della biodiversità per la presenza di specie a frutti eduli appetiti dalla fauna.

Alberi (A3/A2)

Orniello (*Fraxinus ornus*) A3

Sorbo domestico (*Sorbus domestica*) A3

Roverella (*Quercus pubescens*) A2

Bagolaro (*Celtis australis*) A2

Arbusti (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*)

Corniolo (*Cornus mas*)

Crespino (*Berberis vulgaris*)

Lantana (*Viburnum lantana*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*)

Nespolo (*Mespilus germanica*)

Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Prugnolo (*Prunus spinosa*)

Rosa canina (*Rosa canina*)

Salice ripaiolo (*Salix eleagnos*) - ambiente ripario

Salice rosso (*Salix purpurea*) - ambiente ripario

Spincervino (*Rhamnus cathartica*)

Schema esemplificativo:

A3/A2	a	a	a	A3/A2	a	a	a	A3/A2
-------	---	---	---	-------	---	---	---	-------

(ogni cella = 2 m)

1.2.2 SIEPI IN AMBIENTI CON RISTAGNO IDRICO STAGIONALE

Fascia tampone adatta a stazioni con suoli sempre freschi, anche soggetti a ristagno idrico, particolarmente gradevole anche dal punto di vista estetico per la presenza di specie con fogliame dal colore acceso in autunno e fioritura vistosa in primavera.

Alberi (A2/A1)

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) A2

Pioppo bianco (*Populus alba*) A2

Cerro (*Quercus cerris*) A2

Farnia (*Quercus robur*) A1

Salice bianco (*Salix alba*) A2

Alberi a sviluppo contenuto (A3/A4)

Ontano (*Alnus glutinosa*) A3

Betulla (*Betula pendula*) A3

Pioppo tremolo (*Populus tremula*) A3

Pado (*Prunus padus*) A4

Arbusti (a)

Sanguinello (*Cornus sanguinea*)

Biancospino (*Crataegus monogyna*)

Frangola (*Frangula alnus*)

Salice cenerino (*Salix cinerea*)

Pallon di maggio (*Viburnum opulus*)

Schema esemplificativo:

A2/A1	a	a	A3/A4	a	a	A2/A1	a	a	A2/A1
-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------

(ogni cella = 2 m)

1.2.3 SIEPI IN AMBIENTI PRIVI DI FATTORI LIMITANTI

Formazione multifunzionale adatta a suoli privi di limitazioni significative, sciolti, in ambiente fresco. Le specie impiegabili sono in gran parte quelle tipiche degli habitat forestali di pianura, riconducibili al querceto-carpineteto.

Alberi (A2/A1)

Pioppo bianco (*Populus alba*) A2

Ciliegio selvatico (*Prunus avium*) A2

Farnia (*Quercus robur*) A1

Tiglio selvatico (*Tilia cordata*) A2

Olmo ciliato (*Ulmus laevis*) A2

Alberi a sviluppo contenuto (A3/A4)

Acero campestre (*Acer campestre*) A3

Carpino bianco (*Carpinus betulus*) A3

Gelso (*Morus alba*) A4

Ciavardello (*Sorbus torminalis*) A3

Arbusti o piccoli alberi (a/A4)

Corniolo (*Cornus mas*) (a)

Nocciolo (*Corylus avellana*) (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*) (a)

Fusaggine (*Euonymus europaeus*) (a)

Melo selvatico (*Malus sylvestris*) A4

Schema esemplificativo:

A2/A1	a/A4	A3/A4	a/A4	A2/A1	a/A4	A3/A4	a/A4	aA2/A1
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	--------

(ogni cella = 2 m)

1.3 FILARI

I filari oggetto dell'intervento sono formazioni lineari e regolari, mono o plurispecifiche, composte da piante arboree governate ad alto fusto e generalmente disposte in file semplici o binate.

In caso di ripristino di tratti mancanti o di prolungamento di un filare preesistente, deve essere utilizzata la specie che costituisce tale elemento preesistente.

Gli impianti devono rispettare la densità minima di 15 piante ogni 100 metri lineari, con non più di 7 metri di interasse fra due piante consecutive.

In caso di ripristino di fallanze o di prolungamento di filari preesistenti con distanze di impianto inferiori a 7 metri, devono essere adottate le distanze dei filari preesistenti.

Per essere ammissibile al sostegno ogni tratto di filare di nuova costituzione deve essere lungo almeno 50 metri, a eccezione dei casi seguenti:

- tratti realizzati per colmare fallanze di filari preesistenti o per la connessione di elementi preesistenti;
- i filari finalizzati alla schermatura di manufatti, la cui lunghezza può essere inferiore a 50 metri se

commisurata alle dimensioni dell'elemento da schermare.

1.4 PICCOLE FORMAZIONI BOSCHIVE (BOSCHETTI) E FASCE BOScate

I boschetti e le fasce boscate, non rientrando nella definizione di "bosco", devono presentare un'estensione inferiore a 2.000 mq e/o una larghezza media inferiore a 20 metri ².

La scelta delle specie arbustive e arboree deve tener conto delle associazioni fitosociologiche caratteristiche del territorio e della dinamica evolutiva interna alle diverse cenosi, comunque nel rispetto delle presenze vegetazionali e degli habitat significativi preesistenti. In proposito valgono le indicazioni fornite per le siepi campestri (cfr. Par. 1.1).

Ogni formazione deve comprendere almeno 4 specie diverse, adatte alle condizioni pedoclimatiche della località di impianto. Ognuna delle 4 specie prevalenti in termini numerici deve rappresentare fra il 5% e il 40% del numero complessivo delle piante messe a dimora.

I *boschetti* oggetto dell'intervento sono formazioni di modeste dimensioni a prevalenza di specie arboree. Con riferimento alla densità di impianto si individuano orientativamente le seguenti tipologie.

Densità (piante/ettaro)	Sesto di impianto indicativo (m)
750-900	3,5 x 3,5
901-1.300	3 x 3
1.301-2.000	3 x 2

Le *fasce boscate* possono essere costituite da 3 o 4 file affiancate, abbinando filari composti di soli arbusti e filari con arbusti ed alberi, anche di prima grandezza, con interfila pari a 3 m.

Ciascuna fascia boscata deve essere lunga almeno 25 metri; può essere di lunghezza inferiore se commisurata a quella di una struttura da schermare.

Qualora la fascia boscata venga realizzata con la prevalente funzione di fascia tampone lungo un corso d'acqua, il filare ad esso prospiciente può essere composto di soli arbusti oppure prevedere un'alternanza di specie arbustive e specie arboree a sviluppo contenuto (3° e 4° grandezza), per

2 misurazione effettuata alla base esterna dei fusti

ridurre le interferenze con la fascia spondale qualora si verificano criticità di carattere idraulico.

Alberi (A2/A1)

Farnia (*Quercus robur*) A1

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) A2

Ciliegio (*Prunus avium*) A2

Cerro (*Quercus cerris*) A2

Tiglio selvatico (*Tilia cordata*) A2

Olmo ciliato (*Ulmus laevis*) A2

Alberi a sviluppo contenuto (A3/A4)

Acero campestre (*Acer campestre*) A3

Carpino bianco (*Carpinus betulus*) A3

Arbusti (a)

Sanguinello (*Cornus sanguinea*)

Nocciolo (*Corylus avellana*)

Biancospino (*Crataegus monogyna*)

Fusaggine (*Euonymus europaeus*)

Frangola (*Frangula alnus*)

Pallon di maggio (*Viburnum opulus*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Schema esemplificativo del modulo di base ripetibile:

A2/A1	a	A3/A4	a	A2/A1	a	A3/A4	a
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

interfila = 3 m

A3/A4	a	A3/A4	a	A3/A4	a	A3/A4	a
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

interfila = 3 m

a	a	a	a	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

(ogni cella = 2 m)

1.5 ALBERI ISOLATI

Le piante arboree isolate oggetto del sostegno devono appartenere a specie adatte alle condizioni pedoclimatiche locali.

Intorno a ciascuna pianta deve essere mantenuto libero da infestanti, senza far ricorso al diserbo chimico, un quadrato di 1-2 metri di lato, attorniato da una fascia di rispetto inerbita di 1-2 metri di larghezza.

1.6 GESTIONE DELLE FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE

Come previsto dal PSR, le formazioni arbustive e/o arboree e le relative fasce di rispetto inerbite dovranno essere mantenute fino al termine del 10° anno successivo a quello in cui l'intervento sarà completato, nel rispetto dei seguenti impegni:

- controllare le infestanti intorno alle piante oggetto del sostegno senza ricorrere al diserbo chimico. Il controllo delle infestanti deve essere conseguito mediante lavorazioni del terreno per 1 m di larghezza a cavallo dei filari e/o mediante dischi o quadrotti pacciamanti collocati alla base delle piante;
- condurre attività di monitoraggio volte a rilevare tempestivamente l'eventuale colonizzazione da parte di specie vegetali alloctone (*) e, ove necessario, condurre attività di controllo/eradicazione (**);
- rimpiazzare le piante morte oggetto del sostegno entro la primavera successiva;
- gestire la fascia di rispetto inerbita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica;
- non trattare con prodotti fitosanitari le superfici interessate dall'azione, a eccezione degli interventi ammessi dall'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque;
- mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere;
- ove opportuno, procedere a potature di formazione e mantenimento. Il governo delle piante arboree dovrà essere ad alto fusto; nel caso dei filari è ammessa la capitozzatura per specie che, governate in questo modo, costituiscono una componente del paesaggio

agrario tradizionale.

(*) Per il monitoraggio di eventuali specie alloctone è consigliato fare riferimento alla documentazione disponibile alle pagine:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

(**) Gli interventi di prevenzione/gestione/estirpazione/contenimento dovranno essere eseguiti ai sensi della DGR 23-2975 del 29/2/2016 e quindi in base alle metodologie riportate sulle schede monografiche regionali (consultabili sul web alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm)

Gli impegni decennali di gestione delle formazioni vegetali oggetto del sostegno e delle fasce di rispetto inerbite possono essere compensati dall'azione 10.1.7/1 (Gestione degli elementi naturaliformi dell'agroecosistema) con pagamenti annui pari a 1.000 euro/ha, ridotti a 80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1.

2 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ZONE UMIDE

L'intervento consiste nella realizzazione e/o ripristino di aree umide (laghetti, stagni, maceri, fontanili, ecc.), anche con funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

Per una descrizione delle tipologie di zone umide presenti nella nostra regione si rinvia alla pubblicazione dal titolo: "Le zone umide del Piemonte", realizzata dalle Direzioni Regionali Ambiente e Agricoltura con la collaborazione dell'ARPA Piemonte, scaricabile alla pagina <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/salvaguardia-ambientale/salvaguardia-e-vigilanza/banca-dati-zone-umide-del-piemonte>

Alla stessa pagina, sono disponibili i link che consentono di consultare la banca dati *online* delle varie tipologie di zone umide ed un servizio *web-gis* per la visualizzazione della cartografia e della distribuzione sul territorio regionale delle zone umide censite.

Gli interventi oggetto del sostegno comprendono, oltre a operazioni di scavo, rimodellamento, canalizzazione, ecc., anche la costituzione di formazioni erbacee tipiche di zone umide, comprese quelle disposte a margine della zona allagata con funzioni di protezione e schermatura (es. cannicciati). Sono ammissibili le specie riconosciute come autoctone per il Piemonte; è da escludere l'impiego di specie naturalizzate.

Nella risistemazione o costituzione delle zone umide e, in particolare, delle canalizzazioni per l'afflusso e il deflusso dell'acqua si raccomanda il massimo utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nella costituzione delle pareti, del fondo e delle sponde dei bacini non è ammesso l'impiego di cemento e, tranne che in casi adeguatamente motivati, di altri elementi artificiali. L'impiego di teli plastici per l'impermeabilizzazione, in particolare, è ammissibile soltanto se risultano impraticabili tecniche alternative di ingegneria naturalistica.

Non sono ammesse l'asportazione di materiale di scavo all'esterno dell'azienda né l'aggiunta di materiale di riporto proveniente dall'esterno, tranne che in casi debitamente motivati in funzione delle finalità ambientali dell'intervento.

In caso di movimenti terra, dovranno essere adottate le misure previste dalle "Linee Guida per la

gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (DGR 33-5174 del 12/6/2017) .

Le aree umide devono essere, per quanto possibile, distanziate da eventuali fonti di illuminazione artificiale al fine di minimizzare le interferenze sul buio naturale delle ore notturne.

Le aree umide devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 m di larghezza.

E' opportuno che gli eventuali percorsi pedonali e i punti di accesso al pubblico non interessino l'intero perimetro dell'area umida o siano adeguatamente schermati o distanziati dai suoi margini, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica.

Di seguito si forniscono alcuni orientamenti generali per la progettazione e la realizzazione dei diversi tipi di aree umide previsti nell'ambito della presente operazione.

2.1 FONTANILI

I fontanili sono zone umide originariamente costituite a fini irrigui, basate sulla captazione dell'acqua da falde freatiche superficiali prossime al piano di campagna. Essi vengono realizzati mediante un'escavazione (testa di fontana) all'interno della quale sono infissi tubi di ferro o cemento (in luogo dei tradizionali tini o botti senza fondo) da cui si originano le sorgenti (occhi o polle). L'acqua viene trasportata a valle attraverso un canale che costituisce l'asta del fontanile.

Nell'area che comprende la testa di fontana, il canale e la fascia circostante si formano ecosistemi di origine artificiale, analoghi all'ambiente delle risorgive naturali, che tuttavia in assenza di manutenzione tendono a interrarsi per il deposito di argilla e dei resti della vegetazione acquatica, in particolare nella zona della testa per via del flusso più lento. In tale situazione sono necessari interventi di recupero e di periodica manutenzione.

L'intervento riguarda operazioni di ripristino quali lo scavo della testa di fontana e dell'asta, l'acquisto e la posa dei tubi di captazione dell'acqua, la sistemazione delle ripe e del bordo, ecc.

Le pareti dello scavo (ripe) nella testa del fontanile devono avere una pendenza piuttosto lieve, atta a prevenire il franamento del terreno e a favorire l'insediamento della vegetazione palustre. Se la pendenza deve essere più accentuata per carenza di spazio disponibile, è necessario ricorrere a opere di sostegno quali viminate, fascinate, muretti di ciottoli.

Il materiale dello scavo deve essere accumulato attorno alla testa di fontana in modo da formare un bordo alla sommità delle ripe, di solito rialzato rispetto al piano di campagna, che può essere consolidato con la piantumazione di piante arbustive e arboree secondo le disposizioni di cui al par. 1.

2.2 MACERI

I maceri sono bacini artificiali di forma generalmente rettangolare, della profondità di circa 1,5-2 metri, un tempo utilizzati nella lavorazione tradizionale della canapa. La coltura ebbe per secoli e fino ai primi decenni del Novecento un'ampia diffusione nella pianura padana, prima di essere abbandonata a favore di coltivazioni più redditizie. Gli steli di canapa erano posti a macerare nell'acqua per consentire la separazione della fibra, che richiedeva faticose operazioni manuali.

Con la scomparsa della canapa, i maceri vennero sovente interrati per recuperare superfici coltivabili. La tendenza non si è invertita con la parziale ripresa della coltura, verificatasi in anni recenti con il sostegno comunitario, non essendo più utilizzate le tecniche tradizionali di macerazione.

I maceri ancora presenti costituiscono una testimonianza significativa dell'agricoltura del passato e, nonostante le modeste dimensioni, possono contribuire alla diversità biologica degli ecosistemi agrari.

Sono ammissibili al sostegno gli scavi per il ripristino della profondità del bacino, i lavori per assicurare l'approvvigionamento idrico anche durante il periodo estivo, ecc.

Considerato che fra le finalità dell'intervento è compresa la salvaguardia della memoria storica, è opportuno che sia rispettato ove possibile l'andamento originario delle sponde.

2.3 ALTRE ZONE UMIDE (STAGNI, PALUDI, ECC.)

Il ripristino e, in particolare, la costituzione *ex novo* di aree umide quali stagni e paludi necessitano di attenta progettazione e di una realizzazione e gestione accurate per le loro implicazioni fisiche, chimiche, ecologiche e sociali.

Di seguito si riportano alcuni orientamenti generali per la progettazione e realizzazione di aree umide; ulteriori suggerimenti operativi (oltre che nozioni botaniche e faunistiche) sono reperibili nel manuale "Realizzazione e ripristino di aree umide", predisposto dalla Direzione Agricoltura

della Regione Piemonte e disponibile all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/pubblicazioni/pub/pubblicazione.cgi?id_pubblicazione=1702&id_sezione=0

L'allagamento deve interessare, per almeno il 75% delle aree oggetto dell'intervento, almeno 6 mesi all'anno secondo un calendario di massima da indicare nel progetto. In aree umide di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, al fine di favorire la fase riproduttiva dovrà essere garantita la sommersione dall'inizio di febbraio alla fine di luglio.

Sono fatti salvi eventuali motivi di forza maggiore che impediscano l'allagamento, da comunicarsi tempestivamente all'Ufficio istruttore competente.

Il bacino allagato deve avere superficie minima di 4 mq e deve trovarsi a un livello inferiore al piano di campagna, ottenuto mediante uno scavo che, ove le dimensioni dell'area umida lo consentano, modelli il profilo del terreno a gradini creando diverse profondità dell'acqua, da 30 a 200 cm, in modo da favorire l'insediamento di formazioni vegetali caratterizzate da differenti esigenze ecologiche.

La profondità può essere più o meno differenziata. A scopo orientativo si esemplificano due tipologie che possono essere considerate nella progettazione dell'intervento. Nelle *zone umide ad acque basse*, finalizzate in particolare ad ospitare le fasi acquatiche della vita degli anfibi e le comunità ornitiche legate a questo tipo di ambiente soprattutto per la riproduzione, è sufficiente una profondità di 30-35 cm. Nelle *zone umide ad acque più profonde* possono essere presenti settori con profondità variabile da 30 a 70 cm e settori fino a 2 metri di profondità, in modo da costituire un habitat più complesso e più ricco di diversità biologica.

Zona di afflusso dell'acqua

Per convogliare l'acqua nell'area umida è opportuno utilizzare preferenzialmente canalizzazioni realizzate con materiali naturali (legname, terra, pietrame) ; laddove ciò non sia praticabile si potrà ricorrere a canalette di cemento o a tubi in materiali quali pvc o alluminio, valutando in questo caso l'adozione di adeguate misure di mascheramento. E' opportuno che siano allestiti dispositivi (anche automatici) atti a regolare il flusso dell'acqua. In ogni caso deve essere garantita una distribuzione omogenea, che si può ottenere con l'immissione da più punti disposti a distanze regolari sul canale o sul tubo di afflusso dell'acqua, lungo tutta la larghezza dell'area umida in prossimità della zona di afflusso.

Questa modalità di immissione rende più omogenea la distribuzione dell'acqua e ne riduce la velocità. Il flusso può essere ulteriormente rallentato, qualora necessario, immettendo l'acqua da tubazioni o canalette poste a un livello più alto di quello dell'area umida o mediante l'attrito esercitato da rocce o vegetali nella zona di afflusso.

Al fine di ottenere una più efficace azione di separazione solido/liquido, è opportuno che a ridosso dei punti di afflusso sia presente una zona di acque profonde.

E' importante che la zona di afflusso dell'acqua sia accessibile per gli interventi di manutenzione che potrebbero rendersi necessari al fine di garantire l'approvvigionamento idrico (ad esempio in caso di ostruzione del canale) e per l'eventuale monitoraggio di parametri quali portata, temperatura, ossigenazione, azoto organico, ammoniacale (tale monitoraggio non costituisce obbligo per il beneficiario).

Sponde

La zona litoranea costituisce un elemento di particolare importanza all'interno dell'area umida. Le rive devono seguire un andamento irregolare e sinuoso, con presenza diffusa di insenature e anfratti, per incrementare l'estensione delle zone di contatto fra l'acqua e la terra. In tal modo è possibile offrire agli animali selvatici una più ampia disponibilità di aree adatte al rifugio, al riposo e alla nidificazione, aumentando anche la funzione di filtro naturale del bacino per una maggiore estensione dei canneti.

La pendenza delle sponde deve essere tale da consentire un'agevole risalita degli animali che escono dall'acqua. In punti di minore erosione è opportuna la presenza di sponde a substrato ghiaioso, inframmezzate ai tratti coperti dalla vegetazione. Se funzionale alle finalità dell'intervento, è anche ammissibile la costituzione di zone o fasce sabbiose nei pressi dell'area sommersa.

Isole

All'interno di aree umide sufficientemente ampie, è opportuno prevedere rilievi terrosi emergenti dall'acqua (isole), al fine di diversificare l'habitat e di offrire ad anfibi, uccelli e rettili un riparo dai predatori e dall'uomo e migliori opportunità di nidificazione. Le isole possono in parte indirizzare e rallentare il moto dell'acqua, intercettare il vento e schermare l'insolazione estiva. Esse inoltre costituiscono un'attrazione aggiuntiva per eventuali visitatori.

La presenza, il numero e la dimensione delle isole dipendono dall'ampiezza dell'area umida. In linea di massima è opportuno che le isole abbiano un'estensione di almeno 25 mq, con un'altezza minima dalla superficie dell'acqua di almeno 30 cm, che occorre incrementare qualora si preveda l'impianto di piante arboree. Tra l'isola e l'argine interno del bacino è opportuno che sia presente una zona di acqua profonda. Anche nell'isola, come sulle rive dell'area umida, per favorire la risalita di animali come gli anatidi occorre che lungo le sponde vi sia una zona libera da vegetazione, inghiaata e digradante dolcemente verso l'acqua, nella porzione meno esposta all'azione erosiva dell'acqua.

Zona di deflusso dell'acqua

La zona di deflusso consente la regolazione del flusso e del livello dell'acqua e può consistere in una o più bocche ricavate all'interno di un argine, mediante tubi di pvc regolabili in modo da pescare nell'acqua a diverse profondità.

Come per la zona di afflusso, occorre prevedere l'accessibilità per gli interventi di manutenzione che potrebbero rendersi necessari (ad esempio in caso di ostruzione dei punti di scolo) e per l'eventuale monitoraggio sulla quantità e qualità dell'acqua in uscita dal bacino (tale monitoraggio non costituisce obbligo per il beneficiario).

Arginatura perimetrale

Per aree umide di ampie dimensioni può essere opportuna un'arginatura esterna al fine di evitare esondazioni anche nell'eventualità di precipitazioni intense.

Occorre effettuare una buona compattazione con rulli per ridurre la permeabilità dell'argine e i fenomeni erosivi.

La larghezza dell'argine alla sua sommità deve essere di almeno 1 m qualora vi si voglia ricavare un sentiero pedonale o di almeno 5 m per evitare il sifonamento a seguito di scavi di animali quali le nutrie.

Nel definire le dimensioni dell'arginatura occorre tener conto anche della successiva riduzione di funzionalità dell'argine dovuta al suo assestamento e alla progressiva sedimentazione di materiali sul fondo dell'area allagata.

Canale perimetrale

E' opportuno che a margine della zona umida sia realizzato (all'interno degli argini perimetrali, ove presenti) un canale perimetrale di profondità di almeno 80 cm, volta ad evitarne un rapido interrimento, e di ampiezza idonea a garantire nei periodi di scarsa disponibilità idrica una riserva adeguata alle dimensioni del bacino.

Il materiale ricavato dallo scavo del canale perimetrale può essere utilizzato per realizzare l'arginatura perimetrale dell'area umida.

2.4 GESTIONE DELLE AREE UMIDE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE

Come previsto dal PSR, le aree umide e le relative fasce di rispetto inerbite dovranno essere mantenute almeno fino al termine del 10° anno successivo a quello in cui l'intervento sarà completato. In particolare, è richiesto il rispetto dei seguenti impegni:

- curare la sistemazione e pulizia degli argini;
- controllare l'idroperiodo, la portata e i livelli idrici;
- non utilizzare gli invasi oggetto del sostegno per l'acquacoltura o la pesca;
- condurre attività di monitoraggio volte a rilevare tempestivamente l'eventuale colonizzazione da parte di specie alloctone vegetali (*) e, ove necessario, condurre attività di controllo/eradicazione (**);
- gestire la fascia di rispetto inerbita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica;
- non trattare con prodotti fitosanitari le superfici interessate dall'azione, a eccezione degli interventi ammessi dall'agricoltura biologica;
- mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere.

(*) Per il monitoraggio di eventuali specie alloctone è consigliato fare riferimento alla documentazione disponibile alle pagine:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

(**) Gli interventi di prevenzione/gestione/estirpazione/contenimento dovranno essere eseguiti ai sensi della DGR 23-2975 del 29/2/2016 e quindi in base alle metodologie riportate sulle schede

monografiche regionali (consultabili sul web alla pagina:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm)

Gli impegni decennali di gestione delle aree umide oggetto del sostegno e delle fasce di rispetto inerbite possono essere compensati dall'azione 10.1.7/1 (Gestione degli elementi naturaliformi dell'agroecosistema) con pagamenti annui pari a 1.000 euro/ha, ridotti a 80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1.

3 – INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA

Il monitoraggio ambientale ha evidenziato che la conduzione intensiva dell'agricoltura e la conseguente banalizzazione ambientale, con l'eliminazione di elementi quali alberi isolati, macchie ed incolti, concorrono alla riduzione delle popolazioni di uccelli legati all'ambiente agrario e di chiroteri (pipistrelli).

Al fine di compensare la carenza dei siti idonei alla riproduzione e al rifugio della fauna selvatica e di favorire la diversità biologica dell'ecosistema, l'intervento sostiene l'installazione su superfici condotte dal richiedente di nidi artificiali e/o posatoi per uccelli, di nidi per chiroteri (*bat-box*) e di altre strutture (es. mangiatoie) atte a favorire specie di interesse conservazionistico.

Nel precedente periodo di programmazione il grado di utilizzo dei nidi artificiali e delle *bat-box* installate è apparso variabile, sia in funzione delle cure rivolte a collocazione, pulizia e manutenzione dei nidi nel tempo, sia soprattutto delle caratteristiche dell'ambiente in cui erano collocati. Tenendo conto di tali indicazioni e degli esiti di rilievi specialistici [cfr in particolare Assandri, Griggio et al. su *Biological Conservation* 205 (2017)], i nidi artificiali e le mangiatoie devono essere collocati su formazioni naturaliformi arbustive e/o arboree, situate nelle vicinanze di coltivazioni condotte dal richiedente applicando i metodi di produzione integrata o biologica, attestati dall'adesione all'operazione 10.1.1 o alla misura 11 e/o ai rispettivi sistemi di certificazione riconosciuti.

Le strutture per cui si richiede il sostegno devono essere installate secondo un progetto predisposto da un professionista o da un esperto in ambito ornitologico o naturalistico, che valuti preventivamente le possibilità di effettivo utilizzo da parte della fauna selvatica e ne segua la fase di realizzazione.

Di seguito si forniscono alcuni orientamenti generali per la progettazione e la realizzazione dell'intervento.

L'installazione dei nidi artificiali può essere prevista qualora l'ambiente sia idoneo all'insediamento degli uccelli che si intendono favorire. Al fine di ridurre i fattori di disturbo o di danno a carico di uccelli e chiroteri, i nidi artificiali devono essere installati nelle immediate vicinanze di coltivazioni condotte dal titolare della domanda, su superfici non coltivate che siano anch'esse nella sua disponibilità (es. superfici boschive, macchie, incolti). E' opportuno che tali superfici non siano prossime alla viabilità di accesso abitualmente percorsa dai mezzi per le operazioni colturali e che siano poste a una distanza da eventuali fonti di illuminazione tale da minimizzare le interferenze sul buio naturale delle ore notturne.

Sono ammissibili nidi artificiali in materiali quali legno, cemento e segatura, cemento-segatura e argilla espansa, con foro adatto all'utilizzo da parte di uccelli insettivori (orientativamente, 26-32 mm di diametro per scriccioli e cince e circa 40 mm per specie quali, ad esempio, codiroso, pettirosso e torcicollo), e nidi per chiroteri.

I nidi devono essere posizionati con la base ad un minimo di 2 metri di altezza dal suolo e collocati preferibilmente in autunno o, in alternativa, prima della fine dell'inverno.

Al fine di garantire la funzionalità delle cassette nido e delle bat box finanziate dalla presente operazione, il PSR prevede che ne sia curata la manutenzione per i cinque anni successivi a quello in cui saranno installate. Rientrano nelle operazioni manutentive eventuali interventi di riparazione delle strutture, la pulizia di fine stagione per l'eliminazione di parassiti, escrementi e vecchi nidi, l'eventuale verniciatura protettiva esterna (per i modelli in legno).

La manutenzione dei nidi per uccelli insettivori o chiroteri può essere compensata nell'ordine di 55 euro per ogni ettaro di superficie oggetto dell'impegno facoltativo previsto nell'ambito della operazione 10.1.1 – *Produzione integrata* o della misura 11 - *Agricoltura biologica*. Il premio facoltativo è calcolato su una densità minima di 10 cassette nido per ettaro. Trattandosi di un impegno aggiuntivo non può essere separato dagli impegni di base: l'aiuto relativo alla

manutenzione potrà quindi essere erogato soltanto se l'agricoltore assumerà e manterrà per un quinquennio gli impegni di base dell'operazione 10.1.1 o della misura 11 e il pertinente *Impegno facoltativo - "Manutenzione di nidi artificiali"*.

4 – INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DI AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

In zone "Natura 2000" e in aree protette ai sensi della l.r. 19/2009, può essere finanziato l'allestimento di strutture finalizzate a una fruizione ecocompatibile di uno o più investimenti contemplati nei paragrafi precedenti, realizzati nell'ambito della presente operazione o di analoghi interventi di precedenti Programmi di sviluppo rurale (misura 216 del PSR 2007-2013, azione F4 del PSR 2000-2006). In particolare, sono finanziabili elementi quali:

- capanni o altre strutture per l'osservazione della fauna,
- zone di sosta, segnaletica, pannelli didattici/informativi lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.

La segnaletica non deve contenere alcun messaggio promozionale o riferimento a strutture ricettive o ad altre attività economiche.

L'eventuale realizzazione di impianti di illuminazione, qualora risulti effettivamente necessaria per valide motivazioni, deve prevedere un utilizzo per quanto possibile limitato con impiego esclusivo di lampade ad alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nm, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato.

Il PSR richiede la manutenzione di tali strutture per i dieci anni successivi a quello in cui saranno completati.

5 – MODULISTICA

MODELLO 1 – Scheda sintetica del progetto sottoscritta dal progettista, da allegare alla domanda di sostegno (tranne che nei casi in cui è ammessa la presentazione del modello 2).

MODELLO 2 – Scheda di descrizione dell'impianto sottoscritta dal richiedente, da allegare alla domanda di sostegno e alla documentazione definitiva qualora gli interventi previsti comprendano *esclusivamente l'integrazione e/o il prolungamento di filari preesistenti* e il richiedente non si avvalga della progettazione di un professionista.

MODELLO 1

PSR 2014-2020 - ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO PER L'OPERAZIONE 4.4.1
(ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA)

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO

Il presente modello, debitamente compilato e sottoscritto dal progettista, deve essere allegato alla domanda di sostegno (tranne che nel caso in cui gli interventi previsti comprendano esclusivamente il prolungamento e/o l'integrazione di filari preesistenti e il richiedente non si avvalga della progettazione di un professionista. In questo caso deve essere allegato il modello 2).

> DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

CUAA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

COMUNE SEDE LEGALE

PROVINCIA

> DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (NOME E COGNOME)

REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

- 1) DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE *(in conformità con le specifiche Disposizioni del presente Allegato 2)*

- 2) DETTAGLIO DELL'IMPIANTO

n. identificativo dell'impianto	Tipologia elemento	Dimensioni dell'impianto		Specie	n° di piante da porre a dimora:	
		Superficie (ha)	Lunghezza (m)		per specie	totale impianto
1	<i>(es.: siepe)</i>	<i>(es.: Ligustro)</i>	8	25
				<i>(es.: Prugnolo)</i>	5	
				<i>(es.: Olivello spinoso)</i>	4	
				<i>(es.: Corniolo)</i>	8	
2	<i>(es.: siepe)</i>	<i>(es.: Ligustro)</i>	4	19
				<i>(es.: Prugnolo)</i>	6	
				<i>(es.: Rosa canina)</i>	5	
				<i>(es.: Corniolo)</i>	4	
3	<i>(es.: boschetto)</i>	...		<i>(es.: Tiglio)</i>	12	58
				<i>(es.: Frassino)</i>	10	
				<i>(es.: Acero campestre)</i>	14	
				<i>(es.: Biancospino)</i>	12	
				<i>(es.: Frangola)</i>	10	
...

- 3) MATERIALE VIVAISTICO DA UTILIZZARE *(indicare per ciascuna specie e per ciascun impianto di cui alla tabella precedente, le dimensioni e la tipologia del materiale vivaistico impiegato: es., piante a radice nuda, con zolla, ecc.)*

- 4) TECNICHE DI MESSA A DIMORA E CURE SUCCESSIVE *(per ciascun impianto di cui alla tabella precedente; compreso l'uso di protezioni, pacciamatura, concimazione, ecc.)*

5) PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO (*barrare la casella corrispondente*)

6) L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: (*barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata*)

UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 (*denominazione e codice*)

UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 (*denominazione*)

REALIZZAZIONE DI ZONE UMIDE

1) TIPO DI INTERVENTO (*barrare la casella corrispondente*)

realizzazione di un'area umida

ripristino di un'area umida preesistente

2) DESCRIZIONE DELL'AREA SULLA QUALE SI INTENDE REALIZZARE L'INTERVENTO

3) TIPOLOGIA DI AREA UMIDA CHE SI INTENDE REALIZZARE O RIPRISTINARE: (*barrare la casella corrispondente*):

fontanile

macero

altra zona umida (*stagno, palude, ecc.; specificare nella casella sottostante*)

4) FINALITA' DELL'INTERVENTO (*es. stagno destinato a favorire la riproduzione degli anfibi*)

5) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO *(in conformità con le specifiche Disposizioni del presente Allegato 2)*

FASE DI SCAVO *(estensione e profondità; dove previsto, sagomatura delle sponde ed eventuale presenza di isole)*

CANALIZZAZIONI *(per afflusso e deflusso, dove previsti: lunghezza, profondità e sezione)*

ARGINATURA PERIMETRALE *(altezza, larghezza sommitale)*

LOCALIZZAZIONE, COMPOSIZIONE ED ESTENSIONE DELLE FASCE ERBACEE *(se previste, per es. canneto con funzione di schermatura)*

6) PERIODO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

7) PREVISTI PUNTI E PERCORSI DI ACCESSO *(barrare la casella corrispondente)*

solo per interventi di gestione e manutenzione

anche per la fruizione dell'area

8) L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 *(denominazione e codice)*

UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 *(denominazione)*

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA

1) DESCRIZIONE DELL'AREA SULLA QUALE SI INTENDE REALIZZARE L'INTERVENTO

2) DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE *(in conformità con le specifiche disposizioni del presente Allegato 2)*

3) DETTAGLIO DELLE STRUTTURE DI PREVISTA INSTALLAZIONE

Tipologia struttura	Materiale	n.	Tipo supporto	Estensione della superficie agricola di riferimento (ha)
<i>(es.: cassetta nido per Passeriformi)</i>	<i>(es.: legno)</i>	<i>15</i>	<i>(es.: palo / albero / ...)</i>	<i>1,5</i>
<i>(es.: cassetta nido per Passeriformi)</i>	<i>(es.: cemento - segatura)</i>	<i>10</i>	<i>(es.: palo / albero / ...)</i>	<i>1,0</i>
<i>(es.: cassetta nido per Strigiformi)</i>	<i>(es.: legno)</i>	<i>1</i>	<i>(es.: palo / albero / ...)</i>	<i>...</i>
<i>(es.: bat-box)</i>	<i>(es.: cemento e argilla espansa)</i>	<i>4</i>	<i>(es.: palo / albero / ...)</i>	<i>...</i>
<i>(es.: mangiatoia)</i>	<i>(es.: legno)</i>	<i>2</i>	<i>(es.: palo / albero / ...)</i>	<i>...</i>
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

4) PERIODO PREVISTO PER L'INSTALLAZIONE

5) L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 *(denominazione e codice)*

UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 *(denominazione)*

INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA

1) L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

() UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 (denominazione e codice)

() UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 (denominazione)

2) DESCRIZIONE DELL'AREA SULLA QUALE SI INTENDE REALIZZARE L'INTERVENTO

3) DESCRIZIONE E FINALITA' DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE *(in conformità con le specifiche Disposizioni del presente Allegato 2)*

4) DETTAGLIO DELLE STRUTTURE DI PREVISTA INSTALLAZIONE

Tipologia struttura	Materiale	n.	Dimensioni	Elemento di riferimento
<i>(es.: capanno da osservazione)</i>	<i>(es.: legno)</i>	2	...	<i>(es.: area umida realizzata con misura 216 PSR 2007-2013)</i>
<i>(es.: pannello didattico)</i>	<i>(es.: cemento - segatura)</i>	4	...	<i>(es.: boschetto realizzato con misura 4.4.1 PSR 2014-2020)</i>
...

5) PERIODO PREVISTO PER L'INSTALLAZIONE

Data

Firma
(Il progettista)

MODELLO 2

PSR 2014-2020 - OPERAZIONE 4.4.1 (ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA)

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
*per interventi che riguardano esclusivamente l'integrazione
e/o il prolungamento di filari preesistenti*

Il presente modello, compilato e sottoscritto dal richiedente, costituisce: *(barrare una delle due caselle):*

allegato alla domanda di sostegno

parte della documentazione definitiva da presentare per le domande di sostegno finanziabili.

NUMERO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

> DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

CUAA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

COMUNE SEDE LEGALE

PROVINCIA

> DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE (NOME E COGNOME)

- 1) DESCRIZIONE DEL FILARE O DEI FILARI PREESISTENTI OGGETTO DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE E/O PROLUNGAMENTO *(dimensioni, composizione, riferimento alle particelle aziendali interessate, ecc.)*

- 2) FINALITA' DELL'INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE *(in conformità con le Disposizioni di cui all'Allegato 2 del bando)*

3) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

n° progress. del filare	Specie vegetale	Lunghezza attuale (m) (*)	Lunghezza prevista dopo l'intervento (m)	n° di piante da porre a dimora:		
				per integrazione di fallanze nel filare	per prolungam. del filare	totali

(*) lunghezza comprensiva degli eventuali tratti mancanti di cui si prevede l'integrazione

- 4) L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

() UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 *(denominazione e codice)*

() UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 *(denominazione)*

5) MATERIALE VIVAISTICO DA UTILIZZARE

6) TECNICHE DI MESSA A DIMORA E CURE SUCCESSIVE (compreso l'uso di protezioni, pacciamatura, concimazione, ecc.)

7) PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO

Data

Firma

(Il titolare della domanda di sostegno /
Il legale rappresentante)

ALLEGATO 3

PSR 2014-2020: OPERAZIONE 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema)

**FORMAZIONI VEGETALI E ZONE UMIDE: COSTI APPLICABILI
AI FINI DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE**

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
--------	-------------	---------------------------------

1. REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

1.1 PREPARAZIONE DEL TERRENO

18.A94.A25.005	Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire.	€ 1.274,86 / ha
20.A27.L00	(Per l'estirpo di piante arboree alloctone) Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali:	
20.A27.L00.005	per piante di altezza inferiore a m 10	€ 106,63 / cad.
20.A27.L00.010	per piante di altezza da m 11 a m 20	€ 150,99 / cad.
20.A27.L00.015	per piante di altezza da m 21 a m 30	€ 286,50 / cad.
20.A27.L00.020	per piante di altezza superiore a m 30	€ 484,41 / cad.
18.A92.A25.005	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	€ 280,47 / ha
18.A92.A05.005	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).	€ 161,08 / ha
18.A92.A05.005	Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione è alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	€ 420,72 / ha
18.A92.A15.005	Erpicazione o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	€ 140,24 / ha

1.2 FORNITURA DELLE PIANTE

18.P06.A20	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito:	
------------	---	--

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.	
18.P06.A20.005	- a radice nuda e/o con pane di terra;	€ 2,32	cad.
18.P06.A20.010	- in contenitore;	€ 3,03	cad.
18.P06.A40.005	<i>Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, S. purpurea, ...) radicati, di altezza minima 40 cm, in contenitore.</i>	€ 2,52	cad.
18.P06.A55	<i>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. = altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in vaso o fitocella:</i>		
18.P06.A55.015	cornus mas, c. sang. h. = 1,00 - 1,25 z	€ 15,89	cad.
18.P06.A55.020	corylus avell. , c. a. purp. h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 14,63	cad.
18.P06.A55.025	corylus avell. contorta h. = 1,00 - 1,25 z	€ 39,34	cad.
18.P06.A55.030	crataegus oxyacantha monogyna h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 8,83	cad.
18.P06.A55.065	sambucus nigra h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z	€ 8,60	cad.
18.P06.A55.075	viburnum opalus h. = 0,80 - 1,00 r = 3 z/v	€ 18,32	cad.
18.P06.A20	<i>Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito:</i>		
18.P06.A20.005	- a radice nuda e/o con pane di terra;	€ 2,32	cad.
18.P06.A20.010	- in contenitore.	€ 3,03	cad.
18.P06.A30.005	<i>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito.</i>	€ 57,74	cad.
18.P06.A45	<i>Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri:</i>		
18.P06.A45.005	acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 30,93	cad.
18.P06.A45.010	acer campestre h. = 2,00 - 2,50 vestito z	€ 20,80	cad.
18.P06.A45.015	acer campestre h. = 3,00 - 3,50 vestito z	€ 55,40	cad.
18.P06.A45.030	alnus glutinosa, incana cfr = 10 - 12 z	€ 28,61	cad.
18.P06.A45.035	betula verrucosa pendula cfr = 10 - 12 z	€ 35,15	cad.
18.P06.A45.040	carpinus betulus cfr = 10 - 12 z	€ 65,61	cad.
18.P06.A45.045	carpinus betulus cfr = 20 - 25 z	€ 189,69	cad.
18.P06.A45.050	carpinus betulus h. = 1,00 - 1,50 r = 3 cesp. z	€ 8,37	cad.
18.P06.A45.055	carpinus betulus h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp. z	€ 35,15	cad.
18.P06.A45.070	celtis australis cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 35,15	cad.
18.P06.A45.075	corylus avellana h = 2,00 - 2,50 r = 3z	€ 33,72	cad.
18.P06.A45.080	crataegus in varieta cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 50,76	cad.
18.P06.A45.090	fraxinus excelsior pendula cfr = 10 - 12 z	€ 45,74	cad.
18.P06.A45.095	fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 24,93	cad.
18.P06.A45.100	morus alba, m a. pend, m platan. cfr = 10 - 12 z	€ 34,65	cad.
18.P06.A45.110	populus alba cfr = 10 - 12 ha = 2. 20 z	€ 18,48	cad.
18.P06.A45.115	prunus avium fl. plena h. = 2,00 - 2,50	€ 32,36	cad.
18.P06.A45.120	quercus robur, q. petr. , q. cer. cfr = 10 - 12 z	€ 41,60	cad.
18.P06.A45.125	salix alba; caprea cfr = 10 - 12 vestito 2	€ 22,31	cad.
18.P06.A45.130	sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr = 10 - 12 z	€ 41,60	cad.
18.P06.A45.135	tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€ 34,65	cad.

1.3 COLLOCAMENTO A DIMORA

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
18.A92.A60.005	<i>Collocamento a dimora</i> di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	€ 2,41 cad.
20.A27.A68	<i>Messa a dimora di arbusti</i> comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg.10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti:	
20.A27.A68.005	buca di cm 30 x 30 x 30	€ 6,70 cad.
20.A27.A68.010	buca di cm 50 x 50 x 50	€ 14,89 cad.
18.A60.A10.005	<i>Messa a dimora di alberi</i> in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 X 0,70	€ 20,92 cad.
18.A92.A28.005	<i>Concimazione localizzata</i> , eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).	€ 0,45 cad.

1.4 ELEMENTI ACCESSORI

18.A50.A75.005	<i>Posa di materiale vegetale</i> , ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale <i>pacciamatura</i> per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.	€ 0,51 cad.
18.A50.A70.005	<i>Pacciamatura localizzata</i> con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosic biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	€ 1,32 cad.
18.A92.A70.005	<i>Pacciamatura localizzata</i> con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa.	€ 1,81 cad.
18.P07.A50	<i>Disco pacciamante</i> in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100%:	
18.P07.A50.005	tipo quadrato cm 40x40	€ 0,97 cad.
18.P07.A50.010	tipo tondo diametro cm 40	€ 1,02 cad.
18.A92.A75.005	<i>Picchetti di segnalazione</i> delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	€ 1,81 cad.
18.P07.A10.005	<i>Pali tutori</i> per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame, diametro cm 6, lunghezza cm 220.	€ 3,38 / m
18.P07.A05.005	<i>Pali tutori</i> stagionati, scortecciati ed appuntiti della lunghezza da m 3,50 a m 5,00 - del diametro medio di cm 6 - 8.	€ 5,87 cad.
18.A92.A78.005	<i>Protezioni individuali</i> in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.	€ 2,06 cad.

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
---------------	--------------------	---

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
2. REALIZZAZIONE DI ZONE UMIDE		

2.2 RIPULITURA DEL TERRENO

18.A94.A25.005	<i>Ripuliture</i> - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire.	€ 1.274,86 / ha
20.A27.L00	<i>(Per l'estirpo di piante arboree alloctone)</i> Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali:	
20.A27.L00.005	per piante di altezza inferiore a m 10	€ 106,63 / cad.
20.A27.L00.010	per piante di altezza da m 11 a m 20	€ 150,99 / cad.
20.A27.L00.015	per piante di altezza da m 21 a m 30	€ 286,50 / cad.
20.A27.L00.020	per piante di altezza superiore a m 30	€ 484,41 / cad.
18.A70.A05.005	<i>Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale</i> , di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte	€ 2,97 / mq

2.5 CANALI E ARGINI PERIMETRALI

18.A05.C30.005	<i>Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente</i> , compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli, con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato.	€ 6,01 / mc
----------------	---	-------------

codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
2.6. TALEE E VEGETAZIONE ERBACEA		
18.P06.A15 18.P06.A15.005 18.P06.A15.010	<i>Fornitura di talee</i> (parti vegetative legnose) di lungh. minima 80 cm: diametro inferiore a 3 cm (ramaglia) diametro superiore a 3 cm (talee e astioni)	€ 6,56 / q € 0,45 cad.
18.A60.A15.005	<i>Inserimento di talee a chiodo</i> di specie arbustive (diametro minimo 5 cm, lunghezza minima 1 m) ad elevata capacità vegetativa nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti o in rilevati terrosi (densità n. 3/m ²) ed infisse nel terreno per almeno 80 cm; compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. Esclusa la fornitura del materiale da computarsi a parte.	€ 3,00 cad.
18.A60.A30.005	<i>Realizzazione di una fascinata</i> eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	€ 13,85 / m
18.A55.A05 18.A55.A05.005 18.A55.A05.010 18.A55.A05.015	<i>Inerbimento</i> di una superficie piana o inclinata tramite <i>semina a spaglio</i> di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, e ogni altro onere esclusa la preparazione del piano di semina: per superfici inferiori a m ² 1.000 per superfici comprese fra 1.000 e 3.000 m ² per superfici superiori a m ² 3.000	€ 1,01 / mq € 0,78 / mq € 0,60 / mq
18.A55.A15 18.A55.A15.005 18.A55.A15.010 18.A55.A15.015	Realizzazione di un <i>inerbimento</i> su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell' <i>idrosemina</i> consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), compresa anche la eventuale ripetizione dell'operazione ai fini del massimo inerbimento della superficie irrorata, esclusa solo la preparazione del piano di semina: per superfici inferiori a 1.000 mq; per superfici comprese fra 1.000 e 3.000 mq; per superfici superiori a 3.000 mq.	€ 2,26 / mq € 2,13 / mq € 1,28 / mq
20.A27.A10 20.A27.A10.005 20.A27.A10.010 20.A27.A10.015	<i>Formazione di prato</i> , compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta con preparazione manuale del terreno; compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12; comprese, inoltre, aratura e fresatura, a profondità non inferiore a cm 30.	€ 2,10 / mq € 2,23 / mq € 3,77 / mq